

ALLEGATO 1 Determinazione Dirigenziale n. DPD021/178 del 17/11/2020



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

(Reg. (UE) 702/2014 – articolo 34)

MISURA: 08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
Sottomisura: 8.3	<i>Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici</i>
Intervento: 8.3.1	Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici <i>Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 (Intervento 2)</i>
Dotazione Finanziaria	€ 3.000.000,00 (euro tremilioni/00)

INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE	2
1.1 Descrizione del tipo di intervento	2
1.2 Azioni sovvenzionabili	2
1.3. Costi ammissibili.....	3
1.4. Ambito territoriale di applicazione.....	4
2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO.....	4
2.1 Soggetti che possono presentare domanda di sostegno	4
2.2 Condizioni soggettive di ammissibilità	4
2.3. Condizioni oggettive di ammissibilità.....	5
3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....	7
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA	8
5. PROFILI FINANZIARI.....	11
5.1. Dotazione finanziaria (<i>Budget</i>).....	11
5.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	12
5.3 Limiti minimo e massimo per singola Domanda di sostegno	12
5.4 Cumulo con altri sostegni e agevolazioni	12
6. DOMANDA DI SOSTEGNO	12
6.1 Modalità e termini per la presentazione	12
6.2 Documentazione da allegare alla domanda	13
7. PROCESSO VALUTATIVO	17
7.1. Criteri di selezione e punteggi.....	17
8. FASI DEL PROCEDIMENTO	20
8.1. Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione	20
8.2. Ricevibilità delle istanze	20
8.3. Ammissibilità delle istanze	21
8.4. Errori palesi	22
8.5. Valutazione di Merito.....	22
8.6. Approvazione delle graduatorie.....	23
8.7. Concessione dei benefici	23
9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	24
9.1. Avvio dei lavori.....	24
9.2. Termini per l'esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento	25
9.3. Varianti.....	25
9.4. Proroghe.....	27
10. DOMANDE DI PAGAMENTO	27
10.1 Modalità e termini di presentazione.....	27
10.2. Documentazione da allegare.....	28
10.3. Istruttoria delle domande di pagamento	31
11. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	33
12. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	34
13. SANZIONI	35
14. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE	36
15. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO.....	36
16. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI	37
17. RECLAMI E RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI	40
18. IL SISTEMA DI CONTROLLO	40
19. SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI.....	41
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO	41
21. RIFERIMENTI E CONTATTI.....	41
22. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO	42
23. ALLEGATI	44
ALLEGATO 1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO: DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE, STIMA COSTI AMMISSIBILI	44
ALLEGATO 2: CALCOLO DEL VALORE DI MACCHIATICO	53
ALLEGATO 3: INTERVENTI SELVICOLTURALI - STIMA DEL VALORE DEGLI ASSORTIMENTI RITRAIBILI	55
ALLEGATO 4: DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI D'INTERVENTO	56
ALLEGATO 5: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE.....	57
ALLEGATO 6: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE <i>PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS</i>	60
ALLEGATO 7: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME DOCUMENTI	61
ALLEGATO 8: QUADRO SINOTTICO CRITERI DI SELEZIONE APPLICABILI	62
ALLEGATO 9: DICHIARAZIONE DOCUMENTO NON PRODOTTO	63

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

1. La presente tipologia di intervento concorre ad allestire strumenti di prevenzione a favore degli ecosistemi forestali nei confronti di specifiche avversità biotiche e abiotiche tra cui incendi, frane e inondazioni e malattie parassitarie, determinando da un lato un più corretto assetto idrogeologico del territorio forestale e dall'altro una migliore funzionalità ecologica dei boschi regionali.
2. Alcuni interventi selvicolturali, di regimazione idraulica e di ingegneria naturalistica, mantenendo il bosco efficiente nelle sue funzioni, contribuiscono a ridurre le condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi e il rischio idrogeologico; in particolare, i diradamenti di boschi di conifere e le conversioni all'alto fusto e, più in generale, i miglioramenti boschivi, contribuiscono alla prevenzione antincendio, in quanto tendono a regolare la densità dei soprassuoli boschivi e a ridurre la quantità di materiale infiammabile in bosco (necromassa).
3. La tipologia di intervento, pertanto, sostiene:
 - a) per quanto concerne i rischi di tipo abiotico: la messa in opera di azioni preventive contro gli incendi; il miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste, mediante introduzione di azioni preventive in aree a rischio di frana o a monte di aree suscettibili di inondazioni;
 - b) per quanto riguarda i rischi di tipo biotico, la realizzazione di interventi di prevenzione delle seguenti fitopatie la cui presenza è accertata con decreti ministeriali: *Bursaphelenchus xylophilus* (nematode del pino) - Decisione Commissione europea del 26 settembre 2012 - DM 28/03/2014; *Dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007; *Thaumetopoea pityocampa* (processionaria del pino) - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia in Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, 2009 - DM 30/10/2007.
4. Il sisma 2016/2017 e le eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 hanno ulteriormente aggravato la situazione di rischio e di dissesto idrogeologico, richiedendo la realizzazione di un intervento specifico sulle aree colpite da dette calamità, con particolare riferimento al miglioramento della funzione di protezione idrogeologica svolta dalle foreste, mediante introduzione di azioni preventive in aree a rischio di frana o a monte di aree suscettibili di inondazioni. Nell'ambito della Sottomisura 8.3 sono pertanto previsti due interventi:
 - a) Intervento 1: Intervento di carattere generale, a valere sul tutto il territorio Regionale;
 - b) Intervento 2: Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017.
5. Il presente Avviso riguarda l'intervento di cui alla lettera b) del precedente comma 4, ed è pertanto relativo ad investimenti riguardanti esclusivamente le aree della Regione Abruzzo colpito dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 come individuate nel PSR nell'Allegato "Zonizzazione con rettifica DGR 15 12 2017.docx".

1.2 AZIONI SOVVENZIONABILI

1. Alla luce di quanto esposto nel paragrafo 1.1, gli investimenti sovvenzionabili con la presente misura riguardano le tipologie di cui all'elenco che segue.

A. Investimenti per la riduzione del rischio di incendio boschivo:

- a) interventi di natura selvicolturale aventi quale scopo preminente la riduzione della biomassa combustibile (sfolli, tagli intercalari, avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati);

- b) realizzazione di strutture fisse per avvistamento e monitoraggio;
 - c) interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie, ivi compresi interventi di consolidamento delle pendici e regimazione delle acque;
 - d) realizzazione e/o manutenzione straordinaria di strutture dedicate alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi boschivi (ricoveri e depositi per attrezzature e punti di approvvigionamento idrico).
- B. Investimenti per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico: realizzazione e/o manutenzione straordinaria di opere di regimazione idraulico-forestale, da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica.
- C. Investimenti per la riduzione del rischio di danni di origine biotica: realizzazione di interventi per la prevenzione di infestazioni causate da: nematode del pino (*Bursaphelenus xylophilus*); cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*); processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*).

1.3. COSTI AMMISSIBILI

1. Nell'ambito delle tipologie di investimento sopra elencate sono ammissibili le categorie di spesa di seguito elencate:
 - a) diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi, ad esclusione dei reimpianti, compresa la rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere;
 - b) realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e dello stato fitosanitario dei boschi;
 - c) adeguamento ai criteri di sicurezza della piste forestali trattorabili, delle aree di imposto e sosta;
 - d) lavori di consolidamento di pendici adiacenti alle infrastrutture forestali antincendio (opere di sostegno, regimazione acque);
 - e) realizzazione e ristrutturazione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua;
 - f) lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali, e rii);
 - g) recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.);
 - h) altri lavori, acquisti, spese generali e progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento nel limite massimo del 6%.
2. Le norme tecniche di dettaglio relative agli investimenti ammissibili a finanziamento e le disposizioni inerenti la stima preventiva dei relativi costi sono contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
3. La spesa ammissibile corrisponde in ogni caso all'importo dei costi ritenuti ammissibili in fase di istruttoria, o di quelli realizzati in sede di affidamento dei lavori ove complessivamente più favorevoli, effettivamente sostenuti dal Beneficiario.
4. Gli importi delle spese ammissibili saranno verificati a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.

5. Sono comunque applicabili, ove coerenti con le norme e disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, le modalità previste in materia di costi standard riferibili alle tipologie di intervento finanziate.

1.4. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.3 – Intervento 8.3.1 - è rappresentata per l'Intervento 2 dalle "AREE ELEGGIBILI "CRATERE SISMA 2016/2017" (D.L. 17/10/2016 n. 189 e s.m.i.)" e dai "COMUNI COLPITI DALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL GENNAIO 2017 (D.G.R del 07/07/2017 n. 370 e s.m.i.)" come individuate nel PSR nell'Allegato "*Zonizzazione con rettifica DGR 15 12 2017.docx*".

2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO

2.1 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI SOSTEGNO

1. I beneficiari del sostegno sono:

- a) Enti pubblici;
- b) Consorzi Forestali, come definiti nell'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3;
- c) Conduttori privati di superfici forestali.

2.2 CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno quelle di seguito elencate.

- a) Il richiedente deve appartenere a una delle categorie di Beneficiari elencate nel paragrafo 2.1.
- b) Il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento. La non corrispondenza dei dati dichiarati nel fascicolo con i dati riportati nella domanda di sostegno comporta la pronuncia di non ammissibilità di quest'ultima.
- c) Il richiedente deve essere titolare di un conto corrente dedicato all'operazione per la quale è richiesto il sostegno, alla cui apertura deve in ogni caso provvedere prima dell'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.
- d) Il richiedente deve essere titolare di una casella di Posta Elettronica Certificata, che è utilizzata in via esclusiva per tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui al presente Avviso.
- e) Il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento per la durata dei lavori e per l'intero periodo di impegno di anni 5. Ai fini della presente condizione valgono le seguenti precisazioni:
 - la durata residua del titolo di possesso, ove diverso dalla proprietà, è calcolata a partire dalla data ultima valida per la presentazione della domanda di sostegno;
 - la durata dei lavori è convenzionalmente stabilita nel periodo massimo concesso per la realizzazione dell'investimento;
 - il periodo di impegno è calcolato con decorrenza dal primo anno successivo a quello nel quale scade il termine massimo concedibile per la realizzazione dell'investimento;
 - il titolo di possesso deve essere in regola con le norme sulla registrazione;
 - non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.

- f) i Consorzi Forestali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3;
- g) il richiedente non deve ricadere nelle condizioni di "Impresa in difficoltà" ai sensi del punto (14) dell'articolo 2 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione Europea;
- h) il richiedente deve essere in regola con le disposizioni sul rispetto di cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE n. 702/2014;
- i) il richiedente non deve essere "impresa inaffidabile": ai fini del presente Avviso sono inaffidabili i soggetti per i quali nell'attuale o nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e con recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;
- j) il richiedente non deve aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- k) il richiedente deve aver richiesto, in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, tutte le autorizzazioni, nulla-osta, atti di assenso comunque denominati necessari per rendere il progetto cantierabile.

2.3. CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli interventi oggetto della Domanda di Sostegno proposti devono presentare, per poter accedere al finanziamento richiesto, i requisiti di seguito elencati.
 - a) Devono interessare esclusivamente superfici ricadenti, all'interno del territorio della Regione Abruzzo, nelle "AREE ELEGGIBILI "CRATERE SISMA 2016/2017" (D.L. 17/10/2016 n. 189 e s.m.i.)" e/o nei "COMUNI COLPITI DALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL GENNAIO 2017 (D.G.R del 07/07/2017 n. 370 e s.m.i.)" come individuate nel PSR nell'Allegato "05a_Zonizzazione_aggiornata".
 - b) Devono essere localizzati all'interno del perimetro di superfici boscate come definite dall'art. 3 della L.R. 3/2014. Ai fini della presente condizione valgono le precisazioni di seguito riportate.
 - Sono esclusi i castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate e le tartufaie coltivate di cui al c. 4 dell'art. 3 della L.R. 3/2014.
 - Gli interventi sulle piste forestali trattorabili e quelli sul reticolo idraulico di servizio al bosco possono interessare anche modeste aree non boscate intervallate al bosco, al fine di assicurarne la continuità funzionale, nel limite massimo del 30% dello sviluppo totale.
 - Gli interventi riguardanti i punti di approvvigionamento idrico, le torrette antincendio, i fabbricati destinati al ricovero di mezzi e attrezzature AIB possono essere localizzati anche all'esterno del perimetro delle superfici boscate come sopra definite.
 - c) Per i beneficiari titolari di aziende con superficie boscata superiore a 50 ha il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti all'intervento, provenienti o da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente e comunque coerente con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale

sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Ai fini della presente condizione valgono le precisazioni di seguito riportate.

- Lo strumento di pianificazione deve essere vigente, ossia approvato dal soggetto competente per l'approvazione ed in corso di validità.
 - Ove non ancora approvato, lo strumento di pianificazione deve essere adottato dal soggetto cui ai sensi della vigente normativa compete tale adempimento ed inviato al Servizio regionale competente per l'approvazione o per l'istruttoria propedeutica all'approvazione. In tal caso, per i Piani di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 3/2014 non deve essere decorso il periodo di validità massimo stabilito dalla medesima (L.R. 3/2014, art. 13, c. 6 e art. 14, c. 1).
 - I termini Piano di gestione, Piano economico e Piano di assestamento forestale sono considerati equivalenti (L.R. 4.1.2014 n. 3, art. 13, c. 2).
 - In coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, costituiscono "strumento equivalente" al piano di gestione forestale: il Piano forestale di indirizzo territoriale (L.R. 3/2014, art. 12); il Piano di coltura e conservazione (L.R. 3/2014, art. 14); i Piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle altre aree protette presenti sul territorio regionale.
 - Nel progetto di intervento deve comunque sempre essere attestata la coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
 - Il requisito inerente la pianificazione è accertato, in caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, in relazione al soggetto al quale compete l'iniziativa per la redazione del Piano. Ai sensi dell'articolo 60 del Reg. 1306/2013 il presente requisito di ammissibilità permane, nel caso in cui la proprietà dei beni abbia estensione boscata complessiva superiore a 50 ha, anche ove il richiedente il contributo abbia ottenuto in gestione porzioni di superficie boscata complessivamente inferiori a 50 ha.
- d) Tutti gli investimenti proposti dal singolo richiedente devono essere ricompresi in una sola domanda di sostegno.
- e) Per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno, nella quale sono ricomprese tutte le tipologie di intervento di cui al presente Avviso che lo stesso intende attuare. L'importo del sostegno richiesto deve essere compreso fra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 300.000,00 Euro.
- f) La realizzazione di una medesima tipologia di intervento sulla stessa area è consentita una sola volta in un periodo di cinque anni, calcolato a ritroso a partire dal termine ultimo utile per la presentazione della domanda di sostegno.
- g) Gli interventi volti alla riduzione del rischio di incendio boschivo possono essere realizzati esclusivamente in superfici forestali classificate a medio e alto rischio individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla L. 353/2000 vigente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno.
- h) Gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico possono essere realizzati solo se conformi alle disposizioni di cui alla L.R. 16.9.1998, n. 81, "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e alle disposizioni della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "*Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo*".
- i) Per gli interventi a carico della viabilità forestale devono essere rispettate le disposizioni in materia di cui alla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "*Legge organica in materia di*

tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”. A tal fine l’ente proprietario deve avere almeno inoltrato richiesta di riconoscimento ai sensi dell’articolo 37, comma 4 della medesima.

- j) Gli interventi non possono prevedere attività di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come “investimento”; sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia, ivi compresi quelli relativi alla prevenzione e lotta contro le fitopatie.
- k) Non sono ammessi al sostegno progetti per i quali sono stati richiesti o ottenuti altri contributi. In tal senso la realizzazione di una medesima tipologia di intervento sulla stessa area non può essere oggetto, tra l’altro, di richiesta di sostegno anche nell’ambito dell’Avviso pubblico attuativo della SM 8.3, Intervento 8.3.1 “Intervento 1: Intervento di carattere generale, a valere sul tutto il territorio Regionale”.
- l) Il punteggio attribuito alla domanda di sostegno, determinato in base a quanto definito dal paragrafo “Criteri di selezione e punteggi”, così come stabilito al paragrafo 8.2.8.3.2.6. del PSR e secondo le disposizioni emanate dall’AdG del PSR Abruzzo 2014-2020 deve essere superiore alla soglia minima di idoneità, determinata in ragione del raggiungimento di un punteggio non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.
- m) Il progetto deve essere redatto e sottoscritto da professionisti abilitati alla progettazione delle opere in esso previste. Nel caso di interventi selvicolturali il progetto è redatto e sottoscritto da tecnici abilitati all’esercizio della professione di Dottore Agronomo o Forestale iscritti all’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali.

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

- 1. Ai fini dei principi sull’ammissibilità delle spese e per quanto non disposto nel presente Avviso si rinvia a quanto indicato nel documento elaborato dal MIPAAF “*Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020*” disponibile sul sito www.politicheagricole.it.
- 2. Sono ammissibili a finanziamento, nell’ambito del presente Avviso:
 - a) le spese sostenute per interventi decisi dall’AdG del PSR Abruzzo 2014/2020 o sotto la sua responsabilità, selezionate secondo i criteri di selezione di cui all’art. 49 (art. 60 comma 2 reg. (UE) 1305/2013) emanati dall’AdG medesima;
 - b) le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e alla data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita in situ necessaria al fine di verificare: lo stato dei luoghi ante intervento; la congruità dei costi rappresentati negli elaborati progettuali; l’efficacia dell’intervento proposto in termini di perseguimento degli obiettivi della Sottomisura; sono tuttavia fatte salve le spese generali se sostenute dopo la presentazione della domanda;
 - c) le spese generali e le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite complessivo del 6% (*seipercento*) dell’importo dell’investimento al netto dell’IVA, sostenute per: il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti; l’acquisto di brevetti e licenze; gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente nel caso in cui il beneficiario sia un Ente Pubblico.
- 3. Non sono ammissibili a finanziamento, nell’ambito del presente Avviso:
 - a) le spese per lavori iniziati prima della presentazione della domanda di sostegno e della data di effettuazione, in sede di esecuzione dei controlli amministrativi, della visita in situ. Sono tuttavia ammesse le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno e

- prima della visita in situ per quanto attiene le operazioni propedeutiche all'avvio dei lavori (progettazione, ecc.);
- b) le spese per interventi ascrivibili ad interventi selvicolturali che risultino con valore di macchiatico, calcolato secondo le specifiche di cui all'Allegato 2 al presente Avviso, positivo;
 - c) le spese sostenute per il pagamento dell'IVA che sia comunque recuperabile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario;
 - d) le spese sostenute per il pagamento di interessi passivi;
 - e) le spese sostenute per l'acquisto di terreni;
 - f) le spese per l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora (art. 45 Reg. (UE) n. 1305/2013);
 - g) le spese per investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso (art. 45 Reg. (UE) n. 1305/2013);
 - h) le spese per lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
 - i) le spese e gli oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
 - j) le spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di gestione forestale o strumenti ai medesimi equivalenti come definiti nel presente Avviso nonché nei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000;
 - k) tutte le spese che, in sede di istruttoria delle istanze di sostegno, saranno motivatamente considerate non ammissibili;
 - l) tutte le spese che, pur essendo necessarie alla corretta esecuzione degli interventi, non sono esplicitate in sede di calcolo delle spese nel computo metrico o negli altri allegati di progetto.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

1. In ottemperanza a quanto stabilito nel Paragrafo 8.2.8.3.2.9.2. del PSR Abruzzo 2014/2020, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi e ridurre la possibilità di errore, sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative ad alcune tipologie di spesa previste nell'ambito della sottomisura 8.3.
2. Gli importi delle spese ammissibili sono verificati a consuntivo dalla Regione sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.
3. Per la stima delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi proposti si procederà con le modalità dettagliate nei commi seguenti.
4. Nell'acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali, la spesa è considerata ammissibile ove il beneficiario abbia adottato una procedura di selezione del fornitore basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse, da acquisirsi obbligatoriamente esclusivamente tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN, procedendo quindi alla scelta di quello che per parametri tecnico-economici viene ritenuto il più idoneo. In ogni caso il calcolo della spesa ammissibile è effettuato con riferimento al preventivo più basso. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:
 - a) l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
 - b) lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;

- c) il prezzo netto;
 - d) i termini di pagamento;
 - e) i tempi di consegna.
5. La scelta del fornitore, operata sui preventivi, è giustificata con apposita relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente.
 6. Il ricorso ai tre preventivi può essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di bene, a livello almeno di territorio regionale. Di tale circostanza è fornita attestazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da un tecnico qualificato e dal richiedente.
 7. L'acquisto di beni materiali è comprovato da fatture nelle quali è indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.
 8. Nell'acquisizione dei beni materiali è sempre fatta salva la possibilità di applicare, ove ne ricorrano le condizioni tecniche e giuridiche oggettive e soggettive, la metodologia dei "costi standard". In tal caso il riferimento è costituito dall'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard – Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d).
 9. La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica dettagliata descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute in prezzari ufficiali o in elenchi di costi standard ove utilizzabili ai sensi delle normative vigenti.
 10. Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici nonché da altri soggetti tenuti al rispetto della normativa generale sugli appalti, gli stessi operano in conformità al Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* pubblicato nella G.U.R.I. 19 aprile 2016, n. 91 S.O.
 11. I soggetti di cui al c. 10 per la predisposizione della documentazione richiesta dai bandi sono tenuti a far riferimento:
 - a) al "Prezziario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 150 del 6.04.2017;
 - b) per le voci di spesa non contemplate nel Prezziario di cui alla lettera a) e per le opere edili ed affini propriamente dette, all'Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" vigente alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nell'ambito del presente Avviso, per le domande presentate da richiedenti non tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 all'importo complessivo dei lavori è applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Dipartimento regionale;
 - c) per le voci di spesa non contemplate nei Prezzari di cui alle lettere a) e b), all'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard – Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d).
 12. L'analisi dei costi è ammessa esclusivamente per voci di costo non contemplate nei Prezzari e nell'allegato al PSR sopra indicati: non è ammesso apportare alle opere modifiche di dettaglio al solo fine di non utilizzare le voci dei prezzari, che sono sempre da intendersi quali prezzi massimi.
 13. L'analisi di cui al comma 12 è redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti dai documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 11, da listini ufficiali o dai listini

delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagini di mercato opportunamente documentate. Per la manodopera si dovrà far riferimento ai vigenti C.C.N.L. All'importo così determinato è aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2% dell'importo stesso.

14. I soggetti di cui al c. 10 sono tenuti a produrre, in sede di presentazione della Domanda di Sostegno, specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.
15. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori sono prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.
16. La spesa effettuata è comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.
17. Il ricorso alla metodologia dei "costi standard" è consentito esclusivamente ai soggetti non tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Detti soggetti, per la predisposizione del Computo Metrico di progetto, devono far riferimento alle opzioni di seguito elencate rispettando l'ordine di priorità indicato:
 - a) Voci di spesa incluse nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard – Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d);
 - b) "Prezzario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 06.04.2017;
 - c) Elenco Regionale dei "Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo" vigente al momento della presentazione della domanda. Alle singole voci di costo deve essere applicata la percentuale di ribasso medio di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia, individuata in funzione dell'importo complessivo dei lavori, come riportata per l'annualità di più recente rilevazione nel "Rapporto regionale sui contratti pubblici" elaborato dal competente Servizio del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
 - d) Analisi dei Costi redatte nel rispetto dei commi 12 e 13.
18. Ove la proposta progettuale preveda l'impiego di voci di costo relative a più di una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 17, devono essere redatti due computi metrici: il primo elaborato in base alle voci di costo di cui alla lettera a), il secondo elaborato in base alle voci di costo di cui alle lettere b), c) e d).
19. Per le voci di costo incluse nell'allegato "Costi Standard - Regione Abruzzo" di cui al comma 17, lettera a), in fase di presentazione della domanda di sostegno non deve essere allegato alcun preventivo; in fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, la spesa non deve essere documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente. Gli incaricati delle verifiche gestionali e dei costi contabili verificano i risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto.
20. Per le verifiche riguardanti le voci di costo comprese nei costi standard non è verificata la corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture. Nel caso in cui ci siano opere non rilevabili o non ispezionabili al momento del controllo è acquisita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il tecnico incaricato della Direzione Lavori elenca dette opere ed attesta, ai sensi del DPR 445/2000:
 - a) che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;

- b) che le quantità contabilizzate con riferimento a prezzi a costo standard o fatturate con riferimento a costi a preventivo sono quelle riportate nella contabilità dello Stato Avanzamento o dello Stato Finale Lavori.
21. Per le voci di costo di cui alle lettere b), c) e d) del comma 17 i soggetti nel medesimo indicati sono tenuti, utilizzando il computo metrico di progetto, a richiedere ad almeno tre ditte diverse appositi preventivi da acquisirsi obbligatoriamente esclusivamente tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN, nei quali dovrà essere riportato il ribasso in termini percentuali rispetto al costo determinato nel computo metrico, procedendo quindi alla scelta di quello che per parametri tecnico-economici viene ritenuto il più idoneo. In ogni caso il calcolo della spesa ammissibile è effettuato con riferimento al preventivo più basso. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dalla ditta interpellata, devono riportare:
- a) il ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori come determinato nel computo metrico di progetto;
 - b) l'importo netto;
 - c) i termini di pagamento;
 - d) i tempi di consegna dei lavori ultimati.
22. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori sono prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.
23. La spesa effettuata è comunque documentata, fatta eccezione per le voci di costo ricomprese nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard – Regione Abruzzo" (Regolamento UE 1303/2013 art. 67 lett. b e d), con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.
24. Per i soggetti di cui al comma 17 le spese generali riguardanti consulenze, progettazione e direzione lavori, fermo restando il limite massimo stabilito nella scheda di Sottomisura, pari al 6% dell'importo dei lavori, sono ammesse in attuazione di quanto stabilito nel cap. 8.1 del PSR nel paragrafo relativo alle spese ammissibili: ad esse si applica il tasso forfettario ai sensi dell'art. 67 comma 1 del reg. 1303/2013 lett. d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite". La congruità deve essere comunque dimostrata mediante produzione di almeno tre preventivi prodotti da altrettanti professionisti tra loro concorrenti, da acquisirsi obbligatoriamente esclusivamente tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN, e la spesa deve in ogni caso essere rendicontata, in sede di domanda di pagamento, con apposita fattura.
25. Per tutte le spese sostenute sia i soggetti di cui al comma 10 sia i soggetti di cui al comma 17 sono tenuti ad assicurare, ove applicabili, il rispetto delle norme unionali sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

5. PROFILI FINANZIARI

5.1. DOTAZIONE FINANZIARIA (BUDGET)

1. La dotazione finanziaria resa disponibile per il presente Avviso dall'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 è pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), di cui € 1.440.000,00 (euro unmilionequattrocentoquarantamila/00) a carico del FEASR.

5.2. ALIQUOTA ED IMPORTO DELL'AIUTO

1. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% dei costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento.
2. Per le domande che prevedono interventi selvicolturali di cui alla presente sottomisura i costi ammissibili sono calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo).

5.3 LIMITI MINIMO E MASSIMO PER SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Il richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno per l'adesione alla Sottomisura.
2. Per ogni domanda presentata è previsto un importo massimo di spesa ammissibile pari a Euro 300.000,00 e un importo minimo di spesa richiesto pari a euro 30.000,00.
3. Non sono ammissibili a contributo domande per le quali in esito all'istruttoria è determinata una spesa ammissibile a finanziamento inferiore a euro 30.000,00.
4. Progetti che contemplano una spesa superiore all'importo massimo ammissibile a finanziamento potranno essere realizzati a fronte dell'impegno del beneficiario a farsi carico della quota di spese eccedente l'importo ammesso a finanziamento, assunto mediante produzione di apposita Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 5).
4. Non sono ammessi a finanziamento progetti che presentino, anche in esito alle verifiche condotte ai sensi del presente Avviso, un importo di spesa inferiore a quello minimo di cui al comma 2.

5.4 CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

1. La medesima spesa non può essere finanziata due volte da differenti fondi strutturali ed investimenti europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. UE 1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013).
2. Non sono ammissibili a finanziamento, in ogni caso, interventi che usufruiscono di contributi pubblici, qualunque sia il soggetto concedente.
3. Non sono ammissibili a finanziamento interventi per i quali è stato richiesto il finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico attuativo della SM 8.3, Intervento 8.3.1 "Intervento 1: Intervento di carattere generale, a valere sul tutto il territorio Regionale".

6. DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

1. Nell'ambito del presente Avviso la domanda di sostegno è presentata esclusivamente in modalità "dematerializzata". A tal fine la stessa è compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.
2. Ai sensi di quanto disposto nel "*Manuale delle Procedure*" per il PSR Abruzzo 2014/2020 approvato dall'AdG con Determinazione Direttoriale n. DPD164 del 21/05/2020, la domanda di sostegno è presentata entro 90 (novanta) giorni continuativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) dell'avviso con il quale, previa verifica dell'effettiva fruibilità delle funzioni a tal fine predisposte sul portale SIAN, è comunicata l'apertura dei termini per la presentazione della Domanda.
3. Nel caso in cui i termini come sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.
4. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul Portale SIAN.

5. L'inoltro della domanda di sostegno con modalità diverse da quelle prescritte determina la pronuncia di non ricevibilità della stessa. È espressamente vietata la presentazione di istanze o documenti di qualsiasi genere a mano.
6. In caso di malfunzionamento del SIAN il richiedente è tenuto ad aprire tempestivamente un ticket inviando comunicazione e-mail a helpdesksian@almaviva.it ai fini della risoluzione del problema; non sono presi in considerazione ticket di malfunzionamento aperti oltre il termine di cui al comma 2.
7. In caso di impedimento alla presentazione della domanda dovuta a malfunzionamenti SIAN, il richiedente è tenuto a segnalare al Servizio competente, tramite PEC, l'impossibilità alla presentazione della domanda allegando il ticket di cui al comma 6.
8. Il Servizio competente verifica l'esito del ticket in raccordo con la competente struttura del SIAN e, in caso di accertato impedimento dovuto al malfunzionamento del sistema informativo, procede ad autorizzare il completamento della domanda.
9. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, fino a 10 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno, chiarimenti procedurali e documentali al Servizio Foreste e Parchi. Detti chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dpd021@pec.regione.abruzzo.it. I chiarimenti richiesti sono pubblicati sul sito istituzionale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

6.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Per tutte le tipologie di beneficiario alla domanda di sostegno è allegata in formato elettronico la documentazione completa di seguito elencata.
 - A. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.
 - B. Titolo di possesso/conduzione. Documentazione attestante, rispetto alle particelle o ai manufatti interessati dagli interventi il diritto di disporre degli stessi per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno.
 - In caso di forma di possesso diversa dalla proprietà, qualora negli atti attestanti il possesso non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni o dei manufatti all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto è prodotta apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge; nel caso di Enti Pubblici è prodotto apposito atto dell'Organo competente.
 - I contratti, le concessioni ecc. devono essere in regola con le norme relative alla registrazione anche ai fini probatori di cui all'art. 18 del TUR.
 - Gli atti non registrati sono considerati, nell'ambito del presente Avviso, non idonei alla dimostrazione del diritto di disporre delle aree interessate dagli interventi: le istanze corredate da atti che al momento della presentazione della domanda non sono in regola con le norme sulla registrazione non sono ammesse a finanziamento.
 - Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dal presente Avviso i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.
 - C. Progetto definitivo/esecutivo, elaborato nel rispetto delle definizioni di cui alla normativa sui lavori pubblici, utilizzato per le richieste di autorizzazione previste dalle norme vigenti in relazione agli interventi previsti. Il progetto è predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati alla progettazione dei lavori ammissibili ai sensi del presente Avviso. Nel caso di interventi selvicolturali è redatto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione di Dottore Agronomo o Forestale iscritti all'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali. Il progetto è sempre composto almeno dagli elaborati di seguito elencati, firmato dal progettista e sottoscritto per presa visione dal richiedente.

C.a) Relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale sono analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati.

- Rischi di Calamità. Al fine di garantire quanto previsto al paragrafo 8.2.8.3.2.9.1. della scheda del PSR 2007/2014 inerente la sottomisura 8.3, con specifico riferimento all'area omogenea per caratteristiche ambientali e vegetazionali interessata dagli investimenti sono riportati e descritti i fattori di vulnerabilità e i rischi già censiti nell'ambito delle pianificazioni di settore (Piano AIB, P.A.I., ecc.) e delle disposizioni o provvedimenti in materia di lotta fitosanitaria, cui deve essere fatto esplicito riferimento. La situazione rilevata è adeguatamente rappresentata anche in apposita cartografia, in scala idonea a evidenziare le superfici effettivamente interessate dai singoli fattori di rischio (incendio, dissesto idrogeologico, infestazioni causate da nematode del pino, cinipide del castagno, processionaria del pino). Per ogni tipologia di intervento sono sinteticamente descritti: i fattori di vulnerabilità e i rischi specifici; gli interventi ritenuti necessari per ridurre i rischi; gli interventi, fra quelli previsti nell'ambito della sottomisura, che si intendono porre in atto; necessità e urgenza dei singoli interventi; gli effetti attesi in termini di riduzione dei rischi.
- Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.). Nel caso di soggetti aggregati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione, devono essere individuati ed identificati i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto.
- Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo.
- Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
- Studio del clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico.
- Inquadramento geo-pedologico.
- Caratteri morfologici e dati topografici.
- Vegetazione.
- Descrizione del soprassuolo (composizione, struttura, dati dendrometrici, ecc.).
- Analisi dei fattori di vulnerabilità e di rischio correlati agli interventi di prevenzione previsti per i quali è richiesto il sostegno.
- Obiettivi dell'intervento.
- Descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica.
- Stima del volume degli assortimenti utili ritraibili dagli interventi selvicolturali.
- Calcolo del valore di macchiatico (*solo per interventi selvicolturali*). Il calcolo del valore di macchiatico del soprassuolo oggetto di intervento, al fine di uniformare le procedure e le modalità da parte dei diversi tecnici-progettisti ed evitare possibili sperequazioni dovrà essere effettuato secondo quanto esposto nell'apposito Allegato 2.
- Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto.
- Particolari costruttivi delle opere previste.
- Elementi oggettivi utilizzati per il calcolo del punteggio proposto per il progetto.

C.b). Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento anche in funzione dei controlli sulle domande di pagamento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.

- C.c). Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, a seguito di apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate.
- C.d). Cartografia, costituita da estratto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento. Non sono ammesse cartografie diverse da quelle indicate.
- C.e). Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'investimento redatto secondo quanto specificato nell'Allegato 1, con particolare riferimento alle voci di spesa ammissibili a finanziamento. Eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo non sono ammesse a finanziamento. Lo stesso dicasi per le opere, operazioni e/o acquisti che, non previsti in progetto, sono in sede di istruttoria considerate necessarie per la buona riuscita degli interventi, che sono realizzate con oneri posti a completo carico del beneficiario.
- C.f). Piano di manutenzione e conservazione delle opere realizzate o adeguate, secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di intervento per almeno cinque anni decorrenti dall'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori ammessi a finanziamento, con descrizione dettagliata e quantificazione delle singole operazioni/lavori da porre in atto nelle singole annualità.
- C.g) Tavole e disegni necessari in funzione della tipologia di intervento.
- C.h) Planimetria stato futuro in scala idonea, con l'indicazione degli interventi previsti distinti in base alle tipologie ammissibili (*non necessaria in caso di soli interventi selvicolturali*).
- D. Estratto dell'eventuale Piano di Gestione forestale o dello strumento al medesimo equivalente dal quale sia possibile rilevare le operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.
- E. Estratto del Piano di Gestione del SIC o della ZPS, ove esistente, o delle Misure Minime di Conservazione vigenti, dal quale sia possibile rilevare la compatibilità con il medesimo delle operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.
- F. Preventivi forniti da almeno tre diverse ditte relativi all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto (*eccettuati i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016*). Per le voci di costo incluse nell'allegato del PSR Abruzzo 2014-2020 "Costi standard – Regione Abruzzo" i preventivi non devono essere forniti.
- G. Dichiarazione di cui all'Allegato 5, resa ai sensi del DPR 445/2000, regolarmente compilata per tutte le parti pertinenti.
- H. Dichiarazione "Pantouflage – Revolving Doors" come da Allegato 6.
2. I **soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016** devono allegare alla domanda di sostegno, oltre alla documentazione di cui al comma 1., la documentazione aggiuntiva, in formato elettronico, di seguito elencata:
- Atto di nomina del RUP;
 - Atto di incarico per la progettazione;
 - Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente;
 - Check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della Regione Abruzzo PSR 2014-2020 "Autovalutazione Pre-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E;
3. I **soggetti aventi caratteristiche di forma associativa** (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione di cui al comma 1, e a quella di cui al comma 2 ove pertinente, devono produrre:

- a) Atto costitutivo e Statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo Statuto;
 - b) Delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
 - c) Atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto deve altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.
4. I soggetti che presentano la domanda in forma aggregata al fine di avvalersi del punteggio all'uopo previsto nell'ambito dei criteri di selezione oltre alla documentazione di cui al comma 1 e ai commi 2 e 3 ove pertinente, producono copia dell'atto costitutivo reso sotto forma di atto pubblico notarile o sotto forma di atto pubblico amministrativo.
 5. Tutti i documenti sopra elencati, ove non sottoscritti con firma digitale sono dichiarati conformi all'originale allegando agli stessi apposita dichiarazione sostitutiva, redatta sul modello Allegato 7, in maniera tale da costituire con il documento stesso un unico file.
 6. Al fine di ridurre il tasso di errore e i tempi della procedura di istruttoria delle domande di sostegno, ove il richiedente non sia tenuto alla presentazione di uno o più dei documenti elencati nei commi da 1 a 4 il medesimo compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 9 e la inserisce nel sistema SIAN in luogo del documento non prodotto.

7. PROCESSO VALUTATIVO 7.1. CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI

1. Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 8.3 - Intervento 8.3.1. sono elaborate secondo i criteri definiti dall'AdG nel documento "CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI Fondo di solidarietà" approvato con Determinazione n. DPD 343/18 del 3/5/2018 come di seguito riportati.

criterio di selezione	Punteggio massimo	Modalità di valorizzazione	
Livello di rischio di calamità naturale dell'area di intervento	40 punti (cumulabili)	Rischio incendio sulla base del vigente Piano Regionale di Prevenzione degli incendi boschivi	100%: rischio elevato 50%: rischio medio 0%: rischio basso
		8 punti	
		Rischio idrogeologico sulla base del P.A.I.	100%: rischio elevato 50%: rischio medio 0%: rischio basso
	30 punti		
		Rischio avversità biotiche riconosciute dal Serv. Fitosanitario regionale	100%: rischio elevato 50%: rischio medio 0%: rischio basso
	2 punti		
Criterio localizzativo	10 punti	100%: <i>interventi prevalentemente ricadenti in aree Natura 2000 (SIC-ZPS)</i> 50%: <i>interventi prevalentemente realizzati in aree protette (parchi, riserve naturali statali o regionali) non Aree Natura 2000</i> 0%: <i>interventi non localizzati nelle aree di cui sopra o localizzati in una di esse in misura non prevalente</i>	
Estensione delle superfici	5 punti	100%: <i>estensione maggiore di 40 ettari</i> 50%: <i>estensione compresa tra 10 e 39 ettari</i> 0%: <i>estensione minore di 10 ettari</i>	
Progetti presentati in forma aggregata	5 punti	100%: <i>L'investimento è proposto da almeno 5 soggetti associati tra loro.</i> 50%: <i>L'investimento è proposto da almeno 3 soggetti associati tra loro.</i> 0%: <i>L'investimento è proposto da meno di 3 soggetti.</i>	
Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale	10 punti	100%: <i>il progetto delinea soluzioni tecniche idonee ad assicurare che i suoi effetti persistono per una durata superiore a 5 anni a partire dalla data del saldo</i> 0%: <i>il progetto delinea soluzioni tecniche idonee ad assicurare che i suoi effetti persistono per una durata di 5 anni a partire dalla data del saldo</i>	
Grado di urgenza	10 punti	100%: <i>il progetto delinea interventi connotati da fattori di urgenza segnalati dalla Prefettura o dal competente Comando Provinciale Carabinieri Forestali</i> 0%: <i>assenza del requisito di cui sopra</i>	
Aree colpite dal sisma 2016/17	20 punti	100%: <i>Interventi da realizzarsi prevalentemente nelle aree eleggibili "Cratere Sisma 2016/2017" (D.L. 17/10/2016 n. 189 e s.m.i.)</i> 0%: <i>Interventi non localizzati nelle aree di cui sopra</i>	

2. I punteggi previsti per il criterio di selezione "Livello di rischio di calamità naturale dell'area di intervento" sono attribuiti come di seguito specificato.

- Per il rischio di incendio il riferimento è costituito dall'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2020 "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, art. 3 L. 353/2000. Aggiornamento anno 2020".
- Nell'ambito del presente Avviso sono considerati: a RISCHIO ELEVATO i territori dei Comuni nei quali la superficie occupata da categorie forestali a rischio pirologico estivo risulta uguale o superiore al 50% del territorio comunale e/o aventi una superficie a rischio alto uguale o superiore al 10% del territorio comunale; a RISCHIO MEDIO i territori dei Comuni nei quali la percentuale del territorio comunale occupata da categorie forestali a rischio pirologico estivo è compresa tra il 20 e il 49%; a RISCHIO BASSO i territori dei Comuni nei quali la percentuale del territorio comunale occupata da categorie forestali a rischio pirologico estivo è inferiore al 20%.
- Nel caso di interventi volti alla prevenzione incendi non localizzati interamente all'interno di aree a rischio elevato, il 100% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio di incendio elevato e per la restante parte in aree a rischio medio.

- d) Nel caso di interventi volti alla prevenzione incendi non localizzati interamente all'interno di aree a rischio medio il 50% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio di incendio medio e per la restante parte in aree a rischio elevato.
 - e) Il punteggio 0 è attribuito solo nel caso di investimenti volti alla prevenzione di altri rischi, escluso il rischio di incendio. Non sono infatti ammissibili a finanziamento interventi volti alla prevenzione di incendi boschivi in aree a rischio basso.
 - f) Nel caso di interventi volti alla prevenzione del rischio idrogeologico non localizzati interamente all'interno di aree a rischio elevato il 100% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio elevato e per la restante parte in aree a rischio medio o basso.
 - g) Nel caso di interventi volti alla prevenzione del rischio idrogeologico non localizzati interamente all'interno di aree a rischio medio il 50% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio medio e per la restante parte in aree a rischio elevato o basso.
 - h) Il punteggio 0 è attribuito nel caso di investimenti volti alla prevenzione del rischio idrogeologico ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% in aree a rischio basso.
 - i) Nel caso di interventi volti alla prevenzione del rischio di avversità biotiche non localizzati interamente all'interno di aree a rischio elevato il 100% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio elevato e per la restante parte in aree a rischio medio o basso.
 - j) Nel caso di interventi volti alla prevenzione del rischio di avversità biotiche non localizzati interamente all'interno di aree a rischio medio il 50% del punteggio è attribuito ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% del totale all'interno di aree a rischio medio e per la restante parte in aree a rischio elevato o basso.
 - k) Il punteggio 0 è attribuito nel caso di investimenti volti alla prevenzione del rischio di avversità biotiche ove le superfici interessate ricadano per oltre il 50% in aree a rischio basso.
3. I punteggi previsti per il criterio di selezione “Criterio localizzativo” sono attribuiti come di seguito specificato.
- a) Gli interventi si intendono prevalentemente ricadenti in aree Natura 2000 e pertanto ai medesimi è attribuito il 100% del punteggio massimo ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% all'interno dei confini di SIC o ZPS presenti nel territorio regionale.
 - b) Gli interventi si intendono prevalentemente realizzati in aree protette (parchi, riserve naturali statali o regionali) non Aree Natura 2000 e pertanto ai medesimi è attribuito il 50% del punteggio massimo ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% nei territori di parchi nazionali e regionali o riserve naturali statali e regionali non rientranti nella rete della Aree natura 2000.
 - c) Agli interventi non localizzati nelle aree di cui alle precedenti lettere a) e b) o ove le superfici interessate dagli interventi ricadono in misura inferiore al 50% in una di esse è attribuito il punteggio 0 (zero).
4. I punteggi previsti per il criterio di selezione “Estensione delle superfici” sono attribuiti in funzione della superficie effettivamente interessata dagli interventi come calcolata ai sensi delle specifiche contenute nell'Allegato 4.
5. I punteggi previsti per il criterio di selezione “Progetti presentati in forma aggregata” sono attribuiti secondo quanto di seguito specificato.

- a) Per la determinazione del numero dei soggetti associati sono presi in considerazione solo i soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto.
 - b) Sono considerati *“soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto”* i soggetti facenti parte della forma aggregata che mettono a disposizione della medesima i beni oggetto degli investimenti previsti nell’Avviso pubblico, per i quali è presentata la domanda di sostegno.
 - c) La forma aggregata è costituita in data successiva all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Avviso e in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.
 - d) I soggetti che fanno parte della forma aggregata rientrano nelle categorie dei beneficiari individuate nel presente Avviso e sono in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, in esso esplicitati.
 - e) La costituzione della forma aggregata avviene mediante stipula di un atto costitutivo reso sotto forma di atto pubblico notarile o sotto forma di atto pubblico amministrativo.
 - f) All’atto della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto capofila attraverso il proprio CAA procede all’attivazione dei Legami associativi inserendo nel proprio Fascicolo Aziendale la copia conforme dell’Atto costitutivo ed associando al proprio Fascicolo Aziendale i Fascicoli Aziendali dei soggetti costituenti l’aggregazione.
 - g) Nell’atto costitutivo sono esplicitamente riportati:
 - lo scopo per cui i sottoscrittori si costituiscono in forma aggregata, ossia la partecipazione all’Avviso pubblico inerente la Misura 08 – Sottomisura 8.3 - Intervento 8.3.1 *“aree sisma/neve”* del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
 - l’individuazione del soggetto capofila, con funzione di sottoscrittore della domanda di sostegno e di tutti gli atti necessari ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico, responsabile di tutte le operazioni e adempimenti da porre in essere in caso di approvazione e di finanziamento del progetto, detentore dei rapporti con l’Ente finanziatore, soggetto che assume tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione della domanda di sostegno;
 - l’individuazione, per ogni soggetto costituente l’aggregazione, delle superfici oggetto di intervento in possesso del medesimo;
 - l’impegno, in caso di ammissione a finanziamento, ad attuare gli interventi oggetto di finanziamento nelle forme e nei contenuti previsti dal Avviso di misura e in base a quanto stabilito in sede di istruttoria e in sede di notifica di concessione;
 - l’obbligo, da parte di tutti i soggetti costituenti l’aggregazione, ad eseguire le prestazioni di propria competenza, dettagliatamente definite nell’accordo stesso, in relazione al buon esito dell’attuazione del progetto;
 - l’attestazione, ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico della Misura 8.3, Intervento 8.3.1, che il capofila e ogni singolo soggetto costituente la medesima fanno parte esclusivamente della forma aggregata costituita con tale atto;
 - l’impegno del soggetto capofila e degli altri soggetti costituenti la forma aggregata a non far parte di altre forme aggregate ai fini della presentazione della domanda di sostegno e a non partecipare al medesimo avviso in forma individuale;
 - la durata della forma aggregata, che potrà sciogliersi solo alla scadenza del periodo di impegno e comunque non prima che siano stati definiti e liquidati i rapporti economici e giuridici con l’Ente finanziatore.
6. I punteggi previsti per il criterio di selezione “Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale” sono attribuiti in esito alla verifica del numero di anni per i quali, nell’ambito del “Piano di

manutenzione e conservazione delle opere realizzate o adeguate” sono previste attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

7. I punteggi previsti per il criterio di selezione “Grado di urgenza” sono attribuiti ove sia dimostrata mediante produzione di apposita documentazione rilasciata dalle autorità preposte la presenza e la tipologia dei fattori di urgenza invocati.
8. I punteggi previsti per il criterio di selezione “Aree colpite dal sisma 2016/17” sono attribuiti come di seguito specificato.
 - a) Gli interventi si intendono prevalentemente ricadenti in Aree colpite dal sisma 2016/17 e pertanto ai medesimi è attribuito il 100% del punteggio massimo ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% all’interno dei confini delle aree eleggibili “Cratere Sisma 2016/2017” (come da D.L. 17/10/2016 n. 189 e s.m.i.) come individuate nello specifico allegato al PSR Abruzzo 2014/2020.
 - b) Agli interventi non localizzati nelle aree di cui alla lettera a) o ove le superfici interessate dagli interventi ricadono in misura inferiore al 50% in una di esse è attribuito il punteggio 0 (zero).
9. Nel caso in cui due o più domande raggiungano pari punteggio hanno precedenza le istanze con interventi localizzati per oltre il 50% della superficie interessata in zone montane di cui all’art. 32 lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013.
10. Nel caso in cui dopo l’applicazione del criterio di precedenza di cui al c. 9 ci sia ulteriore parità hanno precedenza le istanze con interventi localizzati, anche in misura inferiore al 50% della superficie interessata, in zone montane di cui all’art. 32 lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013.
11. Nel caso in cui dopo l’applicazione del criterio di precedenza di cui al c. 10 ci sia ulteriore parità l’ordine di precedenza è stabilito in relazione alla percentuale di superficie interessata dagli interventi localizzata in zone montane di cui all’art. 32 lettera a) del Reg. (UE) 1305/2013 e quindi, a seguire, in zone svantaggiate diverse dalle zone montane, di cui all’art. 32 lettere b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013.
12. In caso di ulteriore parità la precedenza è accordata alle istanze prodotte da Enti pubblici. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.

8. FASI DEL PROCEDIMENTO

8.1. ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE PER LA VALUTAZIONE

1. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, il Servizio procede al protocollo ed alla presa in carico delle domande di sostegno rilasciate sul sistema SIAN.
2. L’iter istruttorio è avviato presso gli uffici competenti mediante l’individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito.
3. L’avvio del procedimento è comunicato ai beneficiari ai sensi della L.241/90.

8.2. RICEVIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza in relazione:
 - a) alla presentazione entro i termini stabiliti;
 - b) alla sottoscrizione dell’istanza con le modalità stabilite nel documento elaborato dalla Rete Rurale Nazionale denominato “Istruzioni operative - Presentazione atti amministrativi Sviluppo Rurale Programmazione 2014-2020”;
 - c) alla presenza di valido documento di identità datato e firmato.

2. Sono dichiarate non ricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:
 - a) presentate oltre i termini stabiliti;
 - b) non “rilasciate” dal sistema SIAN;
 - c) prive della firma del richiedente apposta con le modalità stabilite nel documento elaborato dalla Rete Rurale Nazionale denominato “Istruzioni operative - Presentazione atti amministrativi Sviluppo Rurale Programmazione 2014-2020”;
 - d) prive della copia di documento di identità valido.
3. L’incaricato dell’istruttoria conclude la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check-list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
4. In caso di esito negativo della valutazione, l’istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata; l’avvenuta esclusione dell’istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC. L’eventuale istanza di riesame deve essere prodotta entro 10 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla notifica della comunicazione.
6. In caso di esito positivo della valutazione, l’istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

8.3. AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione del possesso auto-dichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile.
2. Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande che totalizzino un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile; tale circostanza è comunicata ai richiedenti mediante PEC.
3. È ammesso il riesame, su istanza prodotta entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla notifica, unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio autodichiarato commessi dall’amministrazione.
4. Le domande con punteggio auto-dichiarato pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità.
5. L’accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità attiene alla verifica:
 - a) della coerenza dell’operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
 - b) della congruità dell’investimento proposto con le prescrizioni dell’Avviso;
 - c) della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto prescritto dall’Avviso;
 - d) del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e divieti fissati dall’Avviso;
 - e) della ragionevolezza dei costi presentati e della pertinenza di essi rispetto all’operazione che si vuole realizzare mediante verifica, per ciascun bene/servizio/lavoro:
 - del riferimento a costi standard, se adottati;
 - della presenza di almeno tre preventivi per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire, assumendo in ogni caso a riferimento del calcolo della spesa ammissibile il preventivo più basso e, nel caso di preventivi riferibili ad operatori economici non ritenuti autonomi per rapporti di collegamento o controllo, ricorrendo al soccorso istruttorio ai fini dell’acquisizione di ulteriori preventivi fino a concorrenza di quelli previsti dal bando;
 - dell’elaborazione, per i lavori, di contabilità delle opere sulla base dei prezziari vigenti o, in fattispecie peculiari adeguatamente motivate, di analisi dei costi elaborate da tecnici abilitati alla progettazione delle opere per le quali è richiesto il sostegno iscritti ai relativi ordini professionali;

- f) del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.
6. Il Servizio provvede a richiedere all'aspirante Beneficiario, ai soli fini attinenti ai profili di cui al comma 5, lettera c) e lettera e) secondo alinea, eventuali integrazioni documentali assegnando al medesimo il termine tassativo di 10 giorni lavorativi per adempiere.
 7. Qualora le integrazioni richieste non pervengano entro il termine di cui al comma 6 la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative; in tal caso non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 8. Qualora le integrazioni prodotte entro i termini prescritti risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti alle prescrizioni dell'Avviso la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.
 9. L'inammissibilità a qualsiasi titolo determinata è comunicata al richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., mediante PEC.
 10. Per le domande di sostegno per le quali la valutazione di ammissibilità è conclusa con esito positivo si procede alla valutazione di merito.

8.4. ERRORI PALESI

1. Nel rispetto dell'art. 4 del Reg.(UE) n.809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg.(UE)n.1305/2013, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dal Servizio medesimo e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il Servizio riconosce gli errori palesi che si possono individuare facilmente durante il controllo amministrativo dei documenti prodotti, ossia:
 - meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
 - errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - errori aritmetici;
 - particella dichiarata per due tipi di utilizzo.
3. Se mancano le informazioni minime necessarie a definire la ricevibilità e ammissibilità delle domande gli errori sono considerati non sanabili.
4. Le correzioni sono formalmente comunicate all'interessato.

8.5. VALUTAZIONE DI MERITO

1. La valutazione di merito verte sulla applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione adottati dall'AdG previo parere del CdS come riprodotti nel presente Avviso.
2. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.
3. Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il richiedente allega alla domanda di sostegno un quadro sinottico conforme al modello Allegato 8, riepilogativo dei criteri di selezione a suo avviso applicabili e dei documenti a tal fine prodotti.
4. L'ufficio non attribuisce alcun punteggio per i criteri non segnalati nel quadro sinottico di cui al comma 3 o non adeguatamente documentati.

8.6. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. terminate le fasi di cui ai precedenti paragrafi da 8.2 a 8.5 al richiedente sono comunicate via PEC le risultanze delle valutazioni di ammissibilità e di merito contenute nella relazione di istruttoria conclusasi con esito positivo, parzialmente positivo o negativo.
2. Il richiedente può presentare, in caso di difformità tra la domanda di sostegno e l'esito dell'istruttoria, controdeduzioni e osservazioni entro il termine tassativo di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione PEC, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta; decorso tale termine in assenza di richieste di riesame gli esiti dell'istruttoria si intendono tacitamente assentiti dal richiedente.
4. Completato l'eventuale riesame delle istanze per le quali è stata presentata richiesta entro i termini di cui al c. 3, previa comunicazione agli interessati del relativo esito, il Dirigente del Servizio adotta la graduatoria definitiva, che consta dei seguenti documenti:
 - A) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, nel quale per ogni domanda sono riportati la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
 - B) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo non ammissibili a finanziamento per difetto di risorse;
 - C) elenco definitivo, in ordine di numero di domanda Agea, delle domande irricevibili o inammissibili.
5. L'atto di cui al c. 4 è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo, sezione Agricoltura, con valore di notifica *erga omnes* cui non seguono comunicazioni individuali.

8.7 CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. Fatta salva la produzione della documentazione finalizzata alla concessione dei benefici richiesti, sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili.
2. Le risorse indicate nel presente Avviso costituiscono il limite finanziario di soddisfacibilità delle corrispondenti domande.
3. L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, previa acquisizione di dichiarazione del beneficiario nella quale sia attestata espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, ponendo a proprio esclusivo carico le spese eccedenti.
4. Possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell'ultimo beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino a due anni dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, fino ad assorbimento della dotazione disponibile.
5. È in ogni caso riservata all'AdG la possibilità di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.
6. L'ammissione ai benefici di cui al presente Avviso è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio.
7. Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo è inoltrata a mezzo PEC formale richiesta di produrre, entro il termine decadenziale di 30 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della medesima le

certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte, necessarie a rendere l'intervento cantierabile, nonché di comunicare gli estremi del conto corrente dedicato all'operazione per mezzo del quale saranno effettuati i pagamenti. Agli stessi sono altresì richieste, ove pertinenti, specifiche dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

8. Nel caso di investimenti già realizzati il beneficiario produce altresì certificazione del Direttore Lavori attestante l'avvenuta verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lettera a), del D.lgs. 9-4-2008 n. 81 in capo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati.
9. La documentazione trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi è corredata dell'elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni prodotte.
10. Nel provvedimento di concessione sono riportati:
 - a) il numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b) il CUP;
 - c) il nominativo o ragione sociale del beneficiario;
 - d) il codice fiscale o P. IVA;
 - e) la spesa ammessa;
 - f) il contributo concesso;
 - g) i termini ultimi concessi per l'inizio dell'intervento e per la sua conclusione.
10. Nel provvedimento di concessione sono altresì riportati o richiamati il «Codice Concessione» SIAN-COR e SIAN CAR della visura aiuti e della visura Deggendorf generate in prossimità dell'adozione del provvedimento di concessione sul RNA (*par. 3, lett. I Manuale delle Procedure*).
11. Al provvedimento sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.
12. L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa unionale e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

9.1. AVVIO DEI LAVORI

1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento i beneficiari sono tenuti a dare avvio ai lavori e a darne relativa comunicazione via PEC al Servizio competente mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 corredata di copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità e della documentazione attestante l'avvio dei lavori.
2. I termini di cui al comma 1 sono elevati a 90 (novanta) giorni consecutivi per gli interventi per i quali è necessario il ricorso alle procedure di gara di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
3. I richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi hanno facoltà di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio; in tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere ove ammessi a finanziamento per scorrimento della graduatoria, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente Avviso.
4. La dichiarazione di inizio lavori è supportata dalla documentazione, in originale o copia conforme, attestante l'avvio dei lavori (ivi compresa specifica dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di

progetto, con le quali è dato avvio all'intervento), è corredata della copia di un documento di identità in corso di validità e riporta le seguenti informazioni:

- a) nominativo del beneficiario;
- b) localizzazione dell'intervento (Comune, Provincia, Località);
- c) numero di domanda AGEA;
- d) CUP;
- e) nominativo del direttore dei lavori.

9.2. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

1. I lavori ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi entro e non oltre 18 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroga.
2. Qualora il beneficiario sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 i termini di cui sopra sono incrementati di 6 mesi, per un totale di 24 mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento.
3. Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

9.3. VARIANTI

1. Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, un massimo di due varianti debitamente motivate con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva. L'avvenuta presentazione della domanda di variante è comunicata al Servizio competente per l'istruttoria via PEC.
2. La realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata ovvero la soppressione di alcuni interventi sono sottoposte in via preventiva fino a massimo 90 giorni prima del termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori al Servizio competente, che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.
3. Qualora, dopo la presentazione dell'istanza di contributo e nelle more della concessione, si siano rese necessarie e siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse devono essere sottoposte alla approvazione del Servizio, che le valuta nel modo sopra indicato, entro il mese successivo alla notifica della concessione.
4. Sono considerate varianti in corso d'opera ed in quanto tali oggetto di preventiva autorizzazione:
 - a) cambio del beneficiario;
 - b) modifiche della localizzazione dell'intervento;
 - c) realizzazione di opere e acquisto di forniture non previste nel progetto approvato;
 - d) eliminazione di interventi previsti nel progetto approvato;
 - e) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - f) modifiche della tipologia delle opere approvate.
5. Le varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:
 - a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
 - b) cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
 - c) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
 - d) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

6. Ai sensi dell'art.8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, dopo la concessione dell'aiuto e nel periodo di esecuzione dell'impegno al beneficiario iniziale (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione dell'azienda, purché questi sottoscriva le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente in sede di domanda.
7. Al progetto di variante è allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o ad integrazione di quella già approvata, ivi compresi gli elaborati grafici modificati, le autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali ove occorrenti, una relazione esplicativa corredata della seguente documentazione:
 - a) quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
 - b) contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
 - c) nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico-economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
8. L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata dal Servizio competente con le stesse modalità previste per il progetto originale.
9. Non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive. Eventuali perizie di variante presentate in data antecedente non sono prese in considerazione e sono pertanto archiviate.
10. Non costituiscono variante, e ne è pertanto consentita la realizzazione anche in mancanza di autorizzazione preventiva fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato:
 - a) l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti a quelli originariamente proposti;
 - b) adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti, ivi comprese modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo.
Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
11. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare in nessun caso aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. In tal caso il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione di impegno a sostenere direttamente e a proprio carico detta maggiore spesa.
12. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
13. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile di importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.
14. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
15. Qualora sia accertata, in sede di controllo, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva, non sottoposte al Servizio competente o sottoposte allo stesso oltre i termini di cui al comma 2, le spese sostenute in assenza di autorizzazione sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione.
16. Ove la spesa ammissibile come risultante in esito ai controlli e agli adempimenti di cui al comma 15 risulti inferiore al 70% di quella inizialmente ammessa il beneficio è revocato.

9.4. PROROGHE

1. Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, fino a due proroghe dei termini prescritti dal presente Avviso per l'avvio dei lavori e per l'ultimazione degli investimenti.
2. Le proroghe di cui al comma 1 possono essere richieste e concesse, fatto salvo il limite temporale del programma, per un periodo massimo pari a mesi 3 (tre) complessivi, elevabile a mesi 6 (sei) per gli interventi assoggettati al D.Lgs. 50/2016.
3. La richiesta di proroga è prodotta almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini prescritti per l'avvio e la conclusione degli investimenti; la concessione della proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della richiesta.
4. L'AdG, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di proroghe straordinarie.

10. DOMANDE DI PAGAMENTO

10.1 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Sono domande di pagamento le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento riferite all'anticipazione, all'acconto (SAL) e al saldo (SFL).
2. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale Sian per la presentazione delle domande.
3. Entro i termini prescritti per l'avvio delle attività ciascun beneficiario è tenuto a presentare una domanda di anticipazione, di acconto (se pari o superiore all'anticipazione consentita) o di saldo nel caso di lavori già conclusi.
4. La mancata o tardiva presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 è motivo di decadenza automatica dai benefici: in tal caso, in ragione della natura dichiarativa dell'atto, il Servizio provvede esclusivamente a comunicare via PEC al beneficiario l'avvenuta decadenza dai benefici concessi; non è ammessa istanza di riesame.
5. Le domande di pagamento per SAL possono essere presentate fino a 90 (novanta) giorni prima del termine ultimo prescritto per la conclusione dell'intervento. La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi al medesimo termine.
6. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che la stessa:
 - a) risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nel provvedimento di concessione dei benefici;
 - b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti nello stesso.
7. In generale per essere ammissibile una spesa deve essere:
 - a) riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
 - b) imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
 - c) verificabile e controllabile;
 - d) legittima e contabilizzata.
8. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio competente sulla base dell'esito positivo del controllo delle condizioni appresso indicate.
9. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA, ed è erogato secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo fino al 50% del contributo concesso all'avvio dei lavori;
 - b) acconti per avanzamenti successivi;
 - c) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento;
 - d) in un'unica soluzione, previa verifica della conclusione dell'intervento entro i termini di cui al comma 3.
10. Nell'ambito del presente Avviso è prevista la presentazione delle domande di pagamento di seguito indicate:
- a) domanda di pagamento per anticipazione;
 - b) domanda di acconto per stato di avanzamento dei lavori (SAL);
 - c) domanda di saldo.
11. La somma degli importi richiesti per anticipazione e acconto non può essere superiore all'80% del contributo ammesso a finanziamento.
12. Tutte le domande di cui al comma 10 devono essere presentate, esclusivamente in forma dematerializzata, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA utilizzando la specifica modulistica prodotta dal Sistema SIAN, previo mandato del richiedente, dai soggetti specificatamente accreditati. Alle stesse deve essere allegata la pertinente documentazione in formato elettronico.
13. La data di presentazione della domanda coincide con la data di rilascio della stessa sul portale SIAN.
14. In sede di presentazione delle domande di pagamento il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale lo stesso attesti che al momento della presentazione della domanda di pagamento:
- a) almeno una sua sede operativa è localizzata nel territorio della Regione Abruzzo;
 - b) è in regola con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
15. La mancata sussistenza delle condizioni di cui al comma 14 determina la decadenza dal contributo assentito.

10.2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

10.2.1. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Alla domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, debitamente sottoscritta, sono allegati i seguenti documenti:
 - a) elenco dei documenti allegati alla domanda;
 - b) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante l'avvenuto avvio dei lavori, con indicazione della data di inizio degli stessi, in coerenza con la nozione di avvio delle attività di cui al presente Avviso, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

- d) Autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabiliti dalla vigente normativa.
 - e) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa). In caso di verifica negativa del DURC sussiste l'obbligo, a carico di AGEA nella sua qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni.
 - f) Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio di cui all'allegato 3, compilata solo per le parti riguardanti la clausola "Deggendorff" e il divieto di cumulo.
 - g) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
 - h) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della regione Abruzzo PSR 2014-2020.
2. Per gli enti pubblici beneficiari del sostegno la polizza fidejussoria di cui al comma 1, lettera c) può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

10.2.2. DOMANDA DI ACCONTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

1. Nell'ambito del presente Avviso è possibile presentare un massimo di due domande per S.A.L., per un importo complessivo massimo, compresa l'anticipazione per avvio dei lavori, pari all'80% dell'importo ammesso a finanziamento. La domanda di pagamento dell'acconto per SAL può essere presentata in alternativa alla domanda di pagamento per anticipazione, sempre entro il termine di 60 (sessanta) o 90 (novanta) giorni dalla concessione, qualora l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari o superiore a quello previsto per l'anticipazione.
2. La richiesta di erogazione di acconti per S.A.L. va effettuata tramite apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'elenco che segue:
 - a) Contabilità inerente lo Stato Avanzamento Lavori redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal beneficiario, costituita almeno da:
 - Relazione descrittiva dei lavori eseguiti, volta anche ad evidenziare: il livello di esecuzione del programma degli interventi previsti; la conformità degli stessi alla proposta progettuale approvata o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento.
 - Libretto delle Misure;
 - Prospetto di raffronto fra Computo Metrico approvato e Computo Metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti sia in percentuale;
 - Cartografia in scala idonea e opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti (distinti per tipologia) certificata dal professionista;
 - Nel caso di Enti pubblici, copia degli atti di approvazione del SAL.

- b) Quadro riepilogativo delle spese sostenute comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata, ove occorrente.
- c) Ove occorrente, copia delle fatture debitamente quietanzate, annullate con la dicitura “*PSR Abruzzo 2014-2020 Misura 08 sottomisura 8.3.1 INTERVENTO 2*” unitamente a dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità della copia agli originali. Nelle fatture è riportato il CUP. Per le fatture elettroniche è prodotta copia della fattura “Anteprima agenzia delle entrate”. Nel caso in cui in sede di rendicontazione il documento contabile risultasse privo di CUP o di altra codifica le relative spese non sono ammesse ai fini del pagamento; sono tuttavia ammesse forme di regolarizzazione per le fatture prive di CUP, purché nel documento contabile sia indicato l'identificativo del Bando.
- d) Estratto del conto corrente dedicato, altra documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.
- e) Dichiarazione liberatoria di quietanza delle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice con indicazione della modalità e data di pagamento.
- f) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante che a suo carico non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, ammissione a concordato, amministrazione controllata.
- g) Dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante: che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che ha provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi; che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici; che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.
- h) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a)).
- i) Autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabiliti dalla vigente normativa.
- j) Integrazione della fidejussione originaria a garanzia dell'ulteriore erogazione.
- k) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale dell'impresa, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola aziendale INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti dell'impresa). In caso di verifica negativa del DURC sussiste l'obbligo, a carico di AGEA nella sua qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni.
- l) Documento unico di regolarità contributiva DURC in corso di validità relativo ai soggetti fornitori dei servizi e/o dei lavori.
- m) Per i beneficiari tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi (check-list “Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara” Quadri A, B, C, D, E, Q ed in funzione del tipo di procedura adottata una delle check-list “Autovalutazione Procedura Gara P, F, G, H, I, L, M, N, O”). Tale documentazione non è presentata se la stessa è stata già prodotta in fase di presentazione della domanda di anticipazione.

10.2.3. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

1. La richiesta di pagamento del saldo per S.F.L. è effettuata mediante apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data prescritta per il termine dei lavori ammessi a finanziamento. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione di riduzioni all'importo ammissibile a pagamento, fino alla decadenza.
2. La data di presentazione della domanda coincide con la data del rilascio della stessa sul portale SIAN.
3. L'investimento si intende realizzato quando, in sede di verifica finale, sia accertato che l'investimento è stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e che la spesa documentata non è inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, fatte salve le modifiche derivanti dall'attuazione di varianti regolarmente autorizzate.
4. Ove il requisito inerente la spesa documentata non è rispettato il beneficiario decade dai benefici concessi e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate. La decadenza e il recupero non sono applicati ove la diminuzione dipende da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulta interamente realizzato.
5. La domanda di pagamento del saldo finale, debitamente sottoscritta, è corredata oltre che dalla documentazione di cui al paragrafo 10.2.2, anche da una relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati, volta ad evidenziare: la piena esecuzione del programma degli interventi previsti; la loro conformità alla proposta progettuale approvata in sede di istruttoria o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento. La relazione indica inoltre gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.

10.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

10.3.1. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Il procedimento di istruttoria della domanda di anticipazione contempla la verifica del rispetto dei requisiti di seguito elencati.
 - a) Presenza della firma sul modulo di domanda.
 - b) Rispetto dei termini di presentazione, mediante verifica della data di rilascio sul portale SIAN.
 - c) Requisiti del soggetto garante.
 - d) Conformità della Polizza allo schema prestabilito.
 - e) Importo della garanzia.
 - f) Validità della garanzia.
 - g) Presenza della dichiarazione di inizio lavori.
 - h) Regolarità contributiva del richiedente, accertata d'ufficio.
 - i) Regolarità contributiva dei soggetti fornitori dei servizi.
 - j) Acquisizione del nulla-osta di cui all'art. 91 del D.L.gs 159/11 e s.m.i. (dichiarazioni antimafia) nei casi ivi previsti.
 - k) Assenza di un ordine di recupero pendente (Clausola Deggendorf).
 - l) Rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE 702/2014.
 - m) Rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale.

- n) Per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 50/2016, verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici.
- 2. Al fine delle verifiche e controlli di cui sopra il tecnico istruttore compila la check-list di controllo fideiussioni prodotte da Sistema SIAN (P.G.I.).
- 3. La mancata presentazione della domanda di anticipazione o di acconto all'atto dell'avvio dei lavori determina decadenza dai benefici concessi.

10.3.2. DOMANDE DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI E STATO FINALE LAVORI

1. Nell'istruttoria delle domande di pagamento per SAL e per SFL sono espletate verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di sostegno ammessa e la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce del progetto approvato, della conformità dell'operazione realizzata con quanto approvato in sede di istruttoria della domanda di sostegno, della documentazione allegata alla domanda di pagamento.
2. L'istruttoria prevede le verifiche di seguito indicate.
 - a) Presenza della firma de beneficiario sul modulo di domanda.
 - b) Rispetto dei termini di presentazione.
 - c) Completezza della documentazione allegata.
 - d) Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al/ai soggetto/i fornitore/i dei servizi.
 - e) Verifica dell'importo del pagamento complessivo determinato al termine della fase di istruttoria.
 - f) Assenza di un ordine di recupero pendente (Clausola Deggendorf).
 - g) Rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'art. 8 del Reg. UE 702/2014.
 - h) Rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
 - i) Per i soggetti tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 50/2016, verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici.
3. Nel caso di domanda per SFL, ove in esito ai controlli è determinato un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato ma pari o superiore al 70% di questo, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo già erogato rispetto a quella effettivamente spettante.
4. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica e/o amministrativa ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.
5. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori si procede al controllo e alla verifica della correttezza della documentazione presentata dai beneficiari; all'esito di detti controlli è redatto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo/saldo.
6. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.
7. Eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante; laddove la verifica del DURC risultasse negativa, stante l'obbligo per l'Organismo pagatore AGEA di operare le dovute compensazioni, è inoltrata a quest'ultimo specifica comunicazione riportante l'importo da compensare.

10.3.3. ERRORI PALESI

1. Le domande di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la loro presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti sulla

base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede (art. 4 Reg (UE) n. 809/2014 – art. 59 del Reg (UE) 1306/2013).

2. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti. Sono sempre considerati errori palesi:
 - a) i meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
 - b) gli errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - c) gli errori aritmetici;
 - d) la particella dichiarata per due tipi di utilizzo.
3. Della correzione apportata è data comunicazione all'interessato.
4. Si considerano non sanabili le domande carenti delle informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità ed ammissibilità.

11. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati.
 - a) Acquisire, entro i termini prescritti nell'ambito del procedimento di concessione del finanziamento, tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalle competenti Autorità, necessarie per rendere l'intervento cantierabile.
 - b) Presentare, contestualmente all'avvio dei lavori, domanda di pagamento per anticipazione o SAL o SFL.
 - c) Presentare la domanda di pagamento per SFL con le modalità ed entro i tempi prescritti nel presente Avviso.
 - d) Realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato.
 - e) Eseguire le manutenzioni ordinarie e ogni altra operazione necessaria a mantenere in efficienza gli investimenti realizzati nell'ambito del progetto approvato per un periodo di almeno cinque anni decorrente dall'anno successivo a quello nel quale è presentata la domanda per il pagamento per SFL.
 - f) Avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
 - g) Essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
 - h) Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati.
 - i) Mantenere invariato, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, il punteggio attribuito in fase di istruttoria della domanda di sostegno.
 - j) Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2 come da disposizioni contenute nel "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale informativo del PSR Abruzzo 2014/2020" approvato con determinazione dell'AdG n. DPD158/2016 del 04.07.2016 e nel Manuale delle Procedure adottato con Determinazione Direttoriale DPD 164 del 21/05/2020.
 - k) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

- l) L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico, sia di nuova realizzazione sia soggetti ad adeguamento deve essere utilizzata esclusivamente e permanentemente per il servizio antincendi boschivi fatta eccezione per quella in esubero defluente dall'apposito scolmatore.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. Per gli impegni di cui alle lettere c) e j) di cui al precedente comma 1 si applicano riduzioni graduali.

12. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al seguente elenco.
 - a) Mantenere un sistema di contabilità separata. L'obbligo è rispettato nel caso di adozione di codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle casuali di pagamento/fatture).
 - b) Utilizzare per tutte le transazioni relative alla realizzazione dell'intervento un conto corrente dedicato.
 - c) Per i soggetti a ciò tenuti, rispettare la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto.
 - d) Assicurare la conservazione per tutto il periodo d'impegno, della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, nonché di tutta la documentazione utile per l'esecuzione dei controlli in fase ex-post.
 - e) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi Comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
 - f) Adottare esclusivamente una o più delle modalità di pagamento di cui all'elenco che segue.
 - Bonifico bancario o ricevuta bancaria, nella cui causale sono indicati il numero e la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo, ecc). Ad ogni fattura deve essere allegato il corrispondente documento rilasciato dall'istituto di credito.
 - Assegno circolare o bancario non trasferibile. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di presentare l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato e la fotocopia dell'assegno emesso.
 - Carta di credito. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito al pagamento effettuato.
 - Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, nella cui causale sono riportati il nominativo del destinatario del pagamento, il numero e la data della fattura, il tipo di pagamento (acconto, saldo, ecc). Il beneficiario deve presentare la copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto in originale.
- Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010). Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti. In fase di controllo si procede alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale sulla quale sono apposti il timbro dell'ufficio che effettua il controllo, la dicitura *"Documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione dell'Avviso attuativo della misura 08 sottomisura 8.3.1. aree sisma/neve – PSR Abruzzo 2014-2020"* e la data e la firma del funzionario incaricato.
- g) Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), e), f) comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera a) comporta una riduzione pari al 100% della spesa non correttamente documentata con il riferimento contabile o CUP.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c) comporta una correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente determinata sulla base del decreto ministeriale n. 10255 del 22 ottobre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019.
5. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d) comporta una riduzione pari al 100% della spesa non correttamente conservata.
6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettera g) comporta l'applicazione di riduzioni.
7. In ogni caso si applicano le *“Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali”*, adottate con Determinazione Direttoriale n. 356 del 17.09.2020.

13. SANZIONI

1. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti o agli obblighi prescritti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, è sanzionato, previo contraddittorio, con la revoca e il recupero dei benefici concessi. L'applicazione di sanzioni è altresì prevista in caso di esito negativo dei controlli.
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e s.m.i., in ottemperanza alla quale il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.
3. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifica la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre irrogazioni a carico totale o parziale del FEASR.
4. Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente responsabile del procedimento interessato dall'inadempimento.
5. Per comminare la sanzione amministrativa si procede a:
 - a) quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - b) compilare il verbale di accertamento e trasgressione;
 - c) notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.
6. Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro. Per gli importi indebitamente percepiti superiori a € 5.000,00 (euro cinquemila) ai sensi della L. 96 del 4 giugno 2010 oltre alle sanzioni amministrative è dovuta la comunicazione all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.898/86 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
 - a) 30% per indebiti uguali o inferiori al 10% di quanto percepito;
 - b) 50% per la parte di indebito superiore al 10% e fino al 30% di quanto percepito;

- c) 70% per la parte di indebita superiore al 30% e fino al 50% di quanto percepito;
 - d) 100% per la parte di indebita superiore al 50% di quanto percepito.
8. In ogni caso, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.
 9. Per spesa finale si intende la spesa documentata e riferita agli investimenti ammessi in concessione e in eventuale variante.
 10. Costituisce eccezione all'applicazione automatica della soglia del 70% il caso in cui nonostante la spesa finale sia inferiore al 70% il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione. Per tale fattispecie l'eventuale adozione di un provvedimento di revoca è preventivamente valutata dall'Autorità di Gestione che si esprime a riguardo.
 11. Sono altresì applicate le sanzioni previste dall'articolo 63 del regolamento UE n. 809/2014.
 12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si fa espresso rinvio al documento "Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 18/01/2018 riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali", approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/354 del 03.08.2018, nonché al documento "Indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento" approvato con Determinazione direttoriale n. DPD 87 del 14 ottobre 2019.

14. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso", durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.
2. Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari ad almeno 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.
3. Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno a non variare la destinazione d'uso e a non alienare i beni oggetto di sostegno.
4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito produttivo ubicato nella stessa Regione appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni: l'Amministrazione rilascerà il consenso all'operazione previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.
5. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al presente paragrafo determina l'applicazione delle riduzioni e sanzioni stabilite dalle Disposizioni regionali di applicazione del D.M. n. 15 del 18/1/2018 riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo.

15. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.
2. Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni

assunti per tutta la durata residua. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

3. Ove il subentrante non assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.
4. Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
5. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
 - a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
 - b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.
7. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti e gli obblighi in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti e gli obblighi dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

16. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RIDUZIONI, RECUPERI

1. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo le seguenti fattispecie:
 - a) accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - b) accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno.
2. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di decadenza dai benefici le seguenti fattispecie:
 - a) Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli.
 - b) Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione.
 - c) Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.
 - d) Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa.
 - e) Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività.
 - f) Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia".
 - g) Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo.
 - h) Mancata realizzazione dell'intervento.
 - i) Rinuncia da parte del beneficiario (in tale ipotesi non è data comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso).
 - j) Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.
 - k) Non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.

- l) Non essere in regola, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, con le disposizioni in materia di Aiuti ex art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
3. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di revoca dei benefici, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, le seguenti fattispecie:
 - a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall'Avviso o dall'atto di concessione del contributo;
 - d) indicazioni o dichiarazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - e) mutamento della situazione di fatto.
4. Sono sempre fatte salve le circostanze di forza maggiore che si configurano quali eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, tali da non poter essere da questi previsti pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative come di seguito elencate:
 - a) decesso del beneficiario;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) fitopatìa che colpisce la totalità o una parte dell'impianto realizzato;
 - e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
5. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
 - a) rinuncia senza restituzione del premio;
 - b) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
 - c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
 - d) proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.
6. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Servizio competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
7. Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
8. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, è la seguente:
 - a) decesso del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;

- atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
 - d) fitopatia che colpisce la totalità o una parte degli impianti del beneficiario: provvedimento dell'autorità competente che attesti il fenomeno e che individui le superfici interessate all'evento;
 - e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.
9. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
10. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
- a) invio della comunicazione di avvio del procedimento;
 - b) esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
 - c) valutazione delle controdeduzioni, a seguito della quale si procede all'archiviazione del procedimento o all'approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
 - d) comunicazione degli esiti del procedimento.
11. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.
12. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
13. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.
14. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
15. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.
16. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di applicazione di riduzione dei benefici le seguenti fattispecie:
- a) Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento.
 - b) Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità.

- c) Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
17. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si fa espresso rinvio al Documento "Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 18/01/2018 riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali", approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/354 del 03.08.2018, nonché al documento "Indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento" approvato con Determinazione direttoriale n. DPD 87 del 14 ottobre 2019.

17. RECLAMI E RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI

1. Oltre a presentare richiesta di riesame, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare esclusivamente:
- a) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

18. IL SISTEMA DI CONTROLLO

1. Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corsi di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dall'Organismo Pagatore, in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione UE 809/2014 Titolo IV.
2. Nella fase di istruttoria delle domande di sostegno sono effettuati i seguenti controlli:
- a) controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate al fine di verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata;
 - b) *visita in situ*, da effettuarsi esclusivamente per le domande risultate in regola con la documentazione amministrativa, ove ritenuta necessaria per verificare lo stato dei luoghi ante intervento, la corrispondenza degli stessi con quanto descritto/quantificato nella Domanda di Sostegno e nella documentazione tecnica alla stessa allegata, la possibilità dell'intervento proposto di perseguire e realizzare gli obiettivi sottesi all'attuazione della misura;
 - c) controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
3. Nella fase di controllo delle domande di pagamento sono effettuati, prima dei pagamenti, i seguenti controlli:
- a) controllo amministrativo di cui all'art 48 Reg. (UE) 809/2014, da effettuarsi sul 100% delle domande di pagamento al fine di verificare gli elementi di seguito indicati:
 - conformità dell'operazione con la domanda iniziale;
 - conformità dei costi e dei pagamenti sostenuti;
 - assenza di doppi finanziamenti;
 - effettiva realizzazione dell'investimento mediante visita sul luogo dell'operazione finanziata.
 - b) controllo *in loco* di cui all'art. 49 Reg. (UE) 809/2014, da effettuarsi prima del pagamento del saldo su un campione delle domande presentate tale da coprire almeno il 5% della spesa a

cura di ispettori che non hanno partecipato al controllo amministrativo al fine di verificare gli elementi di seguito indicati:

- rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario;
- conformità alle normative;
- verifica dei documenti contabili e non a corredo delle domande di pagamento presentate;
- conformità dell'operazione realizzata con quanto indicato nella domanda iniziale.

4. Nella fase di controllo successiva ai pagamenti si procede al controllo *ex post* di cui all'art. 52 Reg. (UE) 809/2014), che consiste nella verifica del rispetto degli obblighi contemplati dall'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

19. SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

1. I controlli sono effettuati dai Servizi competenti del Dipartimento Agricoltura in ossequio al principio della separazione delle funzioni.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.
2. Le richieste di cui al comma 1 non possono in nessun caso riguardare documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dal presente Avviso.
3. Il soccorso istruttorio non ricomprende in nessun caso attività volte a consentire ai partecipanti l'adeguamento postumo ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente Avviso da possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno.
4. Il soccorso istruttorio è sempre ammesso per la regolarizzazione di documenti carenti sotto il profilo meramente formale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copie di documenti non dichiarate conformi all'originale, dichiarazioni sostitutive di atto notorio non corredate di copia del documento di identità del firmatario; dichiarazioni sostitutive recanti campi obbligatori non compilati o compilati in maniera incompleta; ecc..
5. Nei casi nei quali il soccorso istruttorio è consentito, al richiedente è assegnato per provvedere un termine non superiore a dieci giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla notifica della relativa richiesta.
6. Decorso inutilmente il termine tassativo di cui al comma 5, sono assunti i provvedimenti del caso, ivi compresa l'esclusione della domanda di sostegno dalla procedura di selezione.

21. RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura –DPD

Servizio competente: Servizio Foreste e Parchi DPD021.

Dirigente: Dott. Sabatino Belmaggio – 0862 364002 – sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it

Ufficio competente: Prevenzione dei danni alle foreste DPD021/002.

Responsabile Ufficio: Dott. Francesco Contu – 0862 364278 – francesco.contu@regione.abruzzo.it.

Indirizzo: Via Salaria Antica Est ,27 - 67100 L'AQUILA.

e-mail: dpd021@regione.abruzzo.it.

PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it.

22. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto nell'ambito del presente Avviso nonché per i riferimenti normativi generali si fa espresso rinvio:

- al PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 e alle successive modifiche ed integrazioni al medesimo apportate ed approvate con Decisione di esecuzione della Commissione;
- al “Manuale delle Procedure” per il PSR Abruzzo 2014/2020 approvato dall'AdG con Determinazione Direttoriale n. DPD164 del 21/05/2020 e s.m.i.

2. Di seguito si riportano pertanto solo i riferimenti che hanno particolare interesse per l'attuazione della presente sottomisura.

Normativa UE

Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 di approvazione del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo e s.m.i.

Reg. UE n. 702/2014 (cd. “ABER”)

Normativa nazionale

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (GURI n. 91 del 19.04.2016 - SO n. 10) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

Linee Guida spese ammissibili relative allo sviluppo rurale 2014-2020” del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Normativa e disposizioni regionali

Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;

D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”;

Determinazione Direttoriale n. DPD/80/2019 del 04/10/2019 recante “PSR 2014-2020 – Indirizzi operativi per i Responsabili di misura/sottomisura/interventi e per i Responsabili preposti alle verifiche concernenti le domande di pagamento ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulle compensazioni per la regolarità contributiva (DURC). Integrazione della determinazione DPD 364 del 19 settembre 2018 recante: “Linee guida operative per l'attuazione del PSR 2014-2020”. Provvedimento in autotutela amministrativa e indirizzi per i bandi successivi all'adozione della presente determinazione”;

Determinazione Direttoriale n. DPD/87/2019 del 14/10/2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Approvazione Documento “Indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento”;

Determinazione Direttoriale n. DPD/164 del 21/05/2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Approvazione “Manuale delle procedure”;

Determinazione Direttoriale n. DPD/218/2020 del 18/06/2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Criteri di selezione degli interventi – Testo coordinato.”

Determinazione Direttoriale n. DPD/383 del 16/10/2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Revisione “Manuale delle procedure” approvato con DPD 164 del 21/05/2020”;

NB: *L'aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente Avviso; le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.*

23. ALLEGATI

ALLEGATO 1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO: DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO, SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI

Nel presente allegato sono illustrate le disposizioni di dettaglio inerenti le diverse tipologie di investimento ammissibili a finanziamento, con particolare riguardo a caratteristiche tecniche, elaborati progettuali e stima dei costi ammissibili. I riferimenti alle voci di Prezzario sono da intendersi validi anche per le corrispondenti voci di costo standard, da utilizzarsi ove ricorrano le specifiche condizioni tecniche e giuridiche oggettive e soggettive applicabili alla fattispecie.

A. INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.

1. Creazione e/o manutenzione di viali parafuoco / fasce antincendio, da realizzarsi lungo la viabilità, sia ordinaria sia forestale, interna ed esterna a superfici a rischio di incendio medio o elevato e in corrispondenza del perimetro di zone edificate così come rappresentate nelle Planimetrie dei P.R.G. dei Comuni. Il confine dell'asse viario, che costituisce il confine del viale o fascia antincendio, è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

I viali parafuoco consistono essenzialmente nel trattamento diretto all'eliminazione completa della copertura vegetale costituita da erbe e arbusti e alla riduzione della copertura arborea per una fascia di larghezza minima pari a 10 ml e massima pari a 60 ml, e larghezza effettiva pari al doppio dell'altezza massima degli alberi limitrofi, da condursi a monte e/o a valle di strade o piste che si sviluppano all'interno di superfici aventi le caratteristiche di bosco come definite dalla L.R. 3/2014. La realizzazione delle fasce antincendio, con le medesime modalità di cui sopra, riguarda le zone edificate come sopra definite. Per entrambe le tipologie sono ammissibili a contributo le operazioni di realizzazione di Viali Attivi o fasce antincendio mediante riduzione consistente della vegetazione arborea e completa ripulitura della vegetazione arbustiva ed erbacea.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica della fascia da trattare, qualora ne ricorrano le condizioni, dovranno essere utilizzate le seguenti voci dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" e le corrispondenti voci del vigente Prezzario Agricolo Regionale:

- D.1.37 (realizzazione di fascia parafuoco di profondità media 10 ml, compresa la scarpata se presente);
- D.1.1.a/ D.1.2.b/ D.1.3.c (decespugliamento);
- D.1.28.2 (diradamento di soprassuoli di resinose);
- D.1.33.1/.2 (ripulitura di boschi di latifoglie);
- D.1.32 (sfollo di soprassuolo di resinose);

Altre voci dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo", applicabili ove giustificate, sono le seguenti:

- D.1.29 (incremento del 10% per pendenze medie superiori al 70%);
- D.1.30 (sovrapprezzo per l'esbosco dei materiali utili ritraibili ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico);
- D.1.44 (tabellone lavori).

Le voci di costo non espressamente indicate non sono considerate ammissibili.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Nell'operazione è compresa, quale obbligo a carico del beneficiario, la manutenzione per un periodo pari a cinque anni a partire da quello successivo alla realizzazione, in applicazione della misura, dei viali e/o delle fasce, da effettuarsi annualmente mediante completa ripulitura dalla vegetazione erbacea ed arbustiva ricostituitasi. L'impegno ad effettuare l'operazione di manutenzione deve essere specificatamente previsto nel Piano di manutenzione e conservazione e la stessa deve sempre essere attuata nel periodo 30 aprile – 30 giugno, senza possibilità di rinvio.

2. Manutenzione straordinaria e adeguamento delle piste trattorabili.

Le operazioni a carico della viabilità forestale sono ammesse esclusivamente se riguardanti piste trattorabili classificate o classificabili come tali ai sensi dell'art. 37, c. 2, lettere e) ed f) della Legge Regionale n. 3/2014 e solo qualora il tracciato si sviluppi in aree aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 della medesima legge, fatti salvi brevi tratti, comunque complessivamente non superiori al 30% dello sviluppo complessivo dell'asse viario. Ai sensi della norma sono adottate le definizioni di seguito riportate.

- Pista trattorabile principale. E' classificata tale la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media 5-15 per cento, pendenza massima per brevi tratti 30 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque.
- Pista trattorabile secondaria. E' classificata tale la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media inferiore al 20 per cento e pendenza massima per brevi tratti 35 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque

Le operazioni ammissibili, qualora giustificate in sede di elaborazione del progetto e con riferimento alle aree interessate, sono: riapertura e risagomatura della sede stradale, comprese eventuali piccole rettifiche del tracciato; risagomatura delle scarpate; sistemazione di piccole frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale; realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali (cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e simili); realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti; ripristino di infrastrutture stradali danneggiate (piazzole, imposti permanenti).

Sono riconosciute quali costi standard le seguenti voci dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo":

- D.1.41.1/.2 (Manutenzione pista di servizio);
- D.1.42 (Manutenzione straordinaria di strade esistenti);
- altre voci di costo ricomprese nella Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per la stima dei costi è ammesso altresì il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

3. Interventi selvicolturali, da realizzarsi nelle superfici boscate a confine con i viali o fasce di cui al precedente punto 1. Stante la particolare finalità sottesa agli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito del presente Avviso, al fine di perseguire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi della Sottomisura gli interventi selvicolturali potranno interessare una profondità massima, comprendente anche la profondità delle fasce o viali parafuoco, pari a ml 200. Tali interventi potranno comprendere, in relazione allo stato dei luoghi, una o più delle operazioni di seguito descritte:

a. Ripulitura di vegetazione infestante in superfici boscate a prevalenza di latifoglie, da eseguirsi secondo quanto indicato nella voce D.1.33.1/2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati.

b. Decespugliamenti, da eseguirsi secondo quanto indicato nelle voci D.1.1.a/ D.1.2.b/ D.1.3.c dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". Per l'individuazione della categoria da applicare valgono, ai fini del presente Avviso, le seguenti definizioni: per terreno scarsamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è inferiore o pari al 20% della superficie; per terreno mediamente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è compresa fra il 20% e il 50% della superficie; per terreno fortemente infestato si intende un terreno nel quale la copertura delle infestanti arbustive è superiore al 50% della superficie. Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati.

c. Spalcature, da eseguirsi in soprassuoli giovani a prevalenza di conifere secondo quanto indicato nella voce D.1.31.2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati.

d. Sfolli, da eseguirsi in soprassuoli a prevalenza di conifere secondo quanto indicato nella voce D.1.32 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati.

e. Diradamenti in soprassuoli a prevalenza di conifere, secondo quanto indicato nella voce D.1.28.2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". La tipologia di intervento prevista dalla voce D.1.28.1 si considera non attuabile. Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Ove sussistano le condizioni ivi previste, alla voci D.1.28.2 potrà essere applicata la maggiorazione prevista dalla voce D.1.29 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo".

f. Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati, secondo quanto indicato nella voce D.1.25.1/2 (conversione di bosco ceduo) dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". L'intensità dell'intervento e quindi la scelta della voce da applicare dovranno essere determinate tenendo conto del fatto che gli esemplari rilasciati dovranno garantire una copertura tale da impedire il riscoppio delle ceppaie. A tal fine le chiome dei polloni e delle piante rilasciate, scelte fra quelle provenienti da seme e, nell'ambito della singola ceppaia, fra i polloni di maggiore sviluppo, non potranno essere distanziate fra loro di oltre 70-100 cm. La voce D.1.25.1 può essere applicata solo per interventi nei quali il numero di soggetti rilasciati a dote del bosco sia compreso fra 800 e 1.050 esemplari per ettaro. In tutti i casi in cui è previsto un numero di piante superiore a 1.050 per ettaro si applica la voce D.1.25.2. Le voci di cui sopra includono l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie.

g. Diradamenti in fustaie di latifoglie, secondo quanto indicato nella voce D.1.26 (diradamento di fustaia transitoria) dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". L'intensità dell'intervento prevista nella voce di costo (fino al 30% del totale delle piante presenti) è da ritenersi indicativa e non vincolante ai fini della conduzione dell'intervento, che potrà prevedere intensità superiori in relazione agli effetti attesi dall'intervento con particolare riguardo all'effetto incrementale del medesimo. La voce di cui sopra include l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie.

h. Ripuliture ed altri interventi a carico di boschi degradati, secondo quanto indicato nella voce D.1.24.1/2/3 (Intervento selvicolturale su bosco ceduo degradato) dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo". L'intensità dell'intervento è riferita alla percentuale di piante sottoposte a taglio riferito al totale dei soggetti presenti. Nel caso dei cedui la percentuale è calcolata con riferimento ai polloni e alle matricine. La voce di cui sopra include l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie.

Nella stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci come sopra individuate, cui si applicano le pertinenti disposizioni in materia di costi standard. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

Altre voci dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo", applicabili ove giustificate, sono le seguenti: D.1.29 (incremento del 10% per pendenze medie superiori al 70%); D.1.30 (sovrapprezzo per l'esbosco dei materiali utili ritraibili ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico); D.1.44 (tabellone lavori).

Le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono da considerarsi tra loro alternative, così come le operazioni di cui alle lettere d. ed e.: non possono pertanto essere previste in combinazione tra di loro sulla medesima superficie.

4. Realizzazione di invasi idrici per finalità antincendio, localizzati in aree nelle quali sia documentata la carenza di invasi idonei, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Localizzazione in funzione della disponibilità idrica per il riempimento, della distanza da altri punti d'acqua, della distanza da soprassuoli forestali (distanza massima: 3 Km da boschi che abbiano una estensione non inferiore a 20 ha; negli elaborati cartografici di progetto l'area boscata servita deve essere evidenziata in riferimento alla localizzazione dell'invaso da realizzare);
- Volume tronco-piramidale (al fine di limitare i volumi morti);
- Capacità minima pari a 150 mc e massima non superiore a 2.000 mc;
- Profondità minima al centro del serbatoio pari a 250 cm;

- Impermeabilità;
- Presenza dello scarico di fondo;
- Punto di presa per i mezzi terrestri;
- Idoneità a garantire la risalita in caso di cadute accidentali nell'invaso;
- Recinzione anti-intrusione a distanza tale da non ostacolare il prelievo mediante mezzo aereo (minimo 15 ml a partire dal centro della vasca) con distanza tra pelo libero dell'acqua e bordo superiore della recinzione non superiore a 100 cm;
- Limitato impatto ambientale: è da preferirsi la soluzione semi-interrata al fine di limitare la distanza di cui al precedente punto. La parte fuori-terra potrà essere rinfiancata con i materiali di scavo e successivo inerbimento. In alternativa potrà essere rivestita con pietrame locale;
- Durabilità;
- Accessibilità mediante viabilità idonea al passaggio dei mezzi adibiti al servizio AIB, con piazzola di manovra sul punto di presa;
- Rispetto delle norme di sicurezza;
- Idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo (approvvigionamento dell'acqua da sorgenti, pozzi, depuratori, acquedotti, ecc.);
- Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

5. Realizzazione di serbatoi e vasche per finalità antincendio, localizzati in aree nelle quali sia documentata la carenza di altri serbatoi, vasche e invasi idonei, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Localizzazione in funzione della disponibilità idrica per il riempimento, della distanza da altri punti d'acqua, della distanza da soprassuoli forestali (distanza massima: 3 km da boschi che abbiano una estensione non inferiore a 20 ha; negli elaborati cartografici di progetto l'area boscata servita deve essere evidenziata in riferimento alla localizzazione dell'invaso da realizzare);
- capacità non inferiore a 20 metri cubi;
- accessibilità per i mezzi adibiti al servizio AIB;
- dotazione di idoneo scolmatore e scarico di fondo;
- dotazione di un sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- dotazione di recinzione.

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

6. Adeguamento funzionale, sistemazione e miglioramento di invasi, serbatoi e vasche per finalità antincendio al fine di rendere le strutture esistenti pienamente funzionali per l'approvvigionamento sia con mezzi terrestri sia con elicotteri. Dette strutture dovranno, una volta effettuati i lavori di adeguamento, avere le stesse caratteristiche già descritte ai precedenti punti 4 e 5. Gli interventi ammissibili a finanziamento sono:

- svuotamento e ripulitura dai materiali sedimentati sul fondo;
- recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio di elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- realizzazione o ripristino della recinzione perimetrale;
- realizzazione o ripristino di sistemi di sicurezza che facilitino la risalita nel caso di cadute accidentali.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico (di nuova realizzazione o soggetti ad adeguamento), fatta eccezione per quella in esubero defluente dall'apposito scolmatore, deve essere utilizzata esclusivamente e permanentemente per il servizio antincendi boschivi.

7. Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno, essere rispondenti ai parametri di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la sicurezza degli operatori, e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili per la loro realizzazione sono i seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione in loco della torretta, compreso l'acquisto dei materiali necessari, ovvero acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

Le operazioni per l'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori. A tal fine sono ammissibili a finanziamento:

- taglio della vegetazione arborea di ostacolo alla vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;

- o realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

8. Realizzazione o manutenzione straordinaria di fabbricati destinati al ricovero di mezzi e attrezzature AIB

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di realizzazione o adeguamento di fabbricati destinati al ricovero di mezzi e attrezzature utilizzate a fini di lotta attiva agli incendi boschivi, dimensionati in funzione dei mezzi o attrezzature in possesso del richiedente e progettati in maniera tale da garantire la massima funzionalità in relazione all'utilizzazione dei mezzi e al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Ove sussistono le condizioni, alla realizzazione ex novo di strutture edili deve essere preferito il riuso e l'adeguamento di strutture già esistenti e nella disponibilità del richiedente.

E' altresì ammesso l'acquisto e la posa in opera di strutture prefabbricate purché rispondenti ai requisiti di funzionalità e sicurezza, come sopra richiamati.

Non sono invece ammessi a finanziamento gli eventuali arredi interni.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

9. Altre spese ammissibili nell'ambito degli investimenti finalizzati alla riduzione del Rischio Incendi Boschivi.

Per tutte le tipologie di intervento sono ammissibili a finanziamento:

- **eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza**, determinati in applicazione delle norme e altre disposizioni vigenti;
- **spese generali**, che comprendono: progettazione e direzione lavori; consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate; spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 6%.

B INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO.

Per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico potrà essere previsto uno o più degli investimenti appartenenti alle tipologie sotto elencate e dettagliate. La realizzazione degli interventi è ammessa sia congiuntamente alle tipologie di investimento elencate nel precedente punto sub A. e nel successivo punto sub C., sia indipendentemente dalla realizzazione di tali tipologie di investimento. Nella domanda di sostegno potranno pertanto anche essere contemplate solo le tipologie di investimento di seguito elencate e descritte, che andranno poi dettagliate nell'ambito del necessario progetto definitivo/esecutivo delle opere.

1. Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico.

Sono ammissibili a finanziamento interventi volti a ridurre il rischio di dissesto idrogeologico da realizzarsi sul reticolo idrografico minore insistente su superfici classificate bosco ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 3/2014. Gli interventi potranno interessare sia gli alvei sia le sponde dei corsi d'acqua e potranno prevedere sia la realizzazione di nuove opere sia l'adeguamento, mediante manutenzione straordinaria, ivi compreso il consolidamento strutturale, di opere preesistenti. Le

opere, da realizzarsi prioritariamente con tecniche di ingegneria naturalistica, dovranno avere finalità di:

- controllo dell'erosione in alveo e stabilizzazione delle sponde (ad esempio: briglie, briglie selettive, pennelli, gabbionate, scogliere);
- miglioramento della dinamica d'alveo (sovrizzo delle arginature, ampliamento o rifacimento di difese spondali, riprofilatura della sezione idraulica);
- controllo dei deflussi e laminazione delle onde di piena (briglie a bocca tarata; piccoli sbarramenti in alveo, di cubatura massima invasata inferiore a 5000 mc);
- aumento dell'efficienza o dell'efficacia di singole opere o di sistemi di opere (es. serie di briglie) al fine di adeguarle alla mutata situazione rispetto a quella che originariamente ne aveva giustificato la realizzazione;
- consolidamento della stabilità dei versanti che insistono direttamente sui tratti di reticolo oggetto di interventi di cui ai punti precedenti, consistenti nell'esecuzione ex novo di gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento, utilizzando prioritariamente le voci identificate con il codice U.08.50.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

2. Opere di sistemazione idraulico-forestale.

Sono ammissibili a finanziamento, ove realizzate su superfici classificate bosco ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 3/2014, interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni. In particolare è ammessa l'esecuzione ex novo di gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci della Sezione 2 dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento, utilizzando prioritariamente le voci identificate con il codice U.08.50.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

Non sono ammissibili, nell'ambito delle tipologie di investimento di cui ai precedenti numeri 1 e 2, interventi in alveo e/o lungo le sponde di canali di origine artificiale.

3. Altre spese ammissibili nell'ambito degli investimenti finalizzati alla riduzione del Rischio di Dissesto Idrogeologico.

Per tutte le tipologie di intervento sono ammissibili a finanziamento:

- **eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza**, determinati in applicazione delle norme e altre disposizioni vigenti;
- **spese generali**, che comprendono: progettazione e direzione lavori; consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate; spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 6%..

Tutti gli interventi devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio attuati con le tecniche e i metodi propri dell'ingegneria naturalistica. Modalità

diverse di realizzazione degli interventi sono tuttavia ammissibili ove giustificati con specifiche motivazioni illustrate nella relazione tecnica di progetto.

C INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI ORIGINE BIOTICA.

Per la riduzione dei rischi di origine biotica dovuti a nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*), cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*) e processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) potrà essere previsto uno o più degli investimenti appartenenti alle tipologie sotto elencate e dettagliate.

La realizzazione degli interventi è ammessa sia congiuntamente alle tipologie di investimento elencate nei precedenti punti sub A e sub B., sia indipendentemente dalla realizzazione di tali tipologie di investimento.

Nella Domanda di sostegno potranno pertanto anche essere contemplate solo le tipologie di investimento di seguito elencate e descritte, che andranno poi dettagliate nell'ambito del necessario progetto esecutivo di dettaglio.

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento dovranno essere utilizzate le pertinenti voci dell'Allegato al PSR "Costi standard Regione Abruzzo" applicabili ove giustificate negli elaborati di progetto quali strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento.

Per le voci di costo ivi non ricomprese è ammesso il ricorso al Prezzario Agricolo Regionale e al Prezzario per le opere edili della Regione Abruzzo.

1. Investimenti per la prevenzione delle infestazioni da nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*).

Sono ammissibili tutte le tipologie di intervento previste nel D.M. 28.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (GURI n. 119 del 24.05.2014) purché qualificabili quali investimenti aventi utilità ripetuta nel tempo e ove siano stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal medesimo Decreto. Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi in esso definiti quali obbligatori.

Gli interventi sono ammissibili se giustificati da fondate prove scientifiche o da documentazione ufficiale predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale o dal Servizio Fitosanitario Centrale.

Condizione necessaria è che gli interventi di cui trattasi riguardino superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2014.

2. Investimenti per la prevenzione delle infestazioni da cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*).

Sono ammissibili a finanziamento interventi volti a prevenire le infestazioni del parassita qualificabili quali investimenti aventi utilità ripetuta nel tempo, ad esclusione di quelli qualificati come obbligatori.

Gli interventi sono ammissibili se giustificati da fondate prove scientifiche o da documentazione ufficiale predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale o dal Servizio Fitosanitario Centrale.

Condizione necessaria è che gli interventi di cui trattasi riguardino superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2014. Sono pertanto esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura.

3. Investimenti per la prevenzione delle infestazioni da processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*).

Sono ammissibili a finanziamento interventi volti a prevenire le infestazioni del parassita qualificabili quali investimenti aventi utilità ripetuta nel tempo, ad esclusione di quelli qualificati come obbligatori.

Gli interventi sono ammissibili se giustificati da fondate prove scientifiche o da documentazione ufficiale predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale o dal Servizio Fitosanitario Centrale.

Condizione necessaria è che gli interventi di cui trattasi riguardino superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2014.

4. Altre spese ammissibili nell'ambito degli Investimenti finalizzati alla riduzione dei Rischi di origine biotica.

Per tutte le tipologie di intervento sono ammissibili a finanziamento:

- **eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza**, determinati in applicazione delle norme e altre disposizioni vigenti;
- **spese generali**, che comprendono: progettazione e direzione lavori; consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate; spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 6%.

ALLEGATO 2: CALCOLO DEL VALORE DI MACCHIATICO

In economia forestale si definisce valore di macchiatico il valore di trasformazione del legname in piedi (grezzo) in assortimenti aventi valore mercantile. In pratica il valore di macchiatico costituisce il risultato economico che si ottiene realizzando un bilancio parziale dell'attività di utilizzazione forestale e corrisponde quindi alla differenza fra valore dei prodotti trasformati e costi di trasformazione.

La procedura di calcolo del valore di macchiatico, come per qualsiasi analisi di bilancio, si basa su una differenza fra ricavi e costi:

$$VdM = R - CT$$

Dove

VdM = valore di macchiatico;

R = ricavi ottenibili dalla vendita all'imposto degli assortimenti ritraibili dall'intervento;

C = costi totali di produzione.

Nel caso in cui dall'intervento selvicolturali si ottenga più di un assortimento i ricavi saranno determinati con la seguente formula:

$$R = Q_1p_1 + Q_2p_2 + \dots + Q_n p_n$$

dove *Q* e *p* rappresentano rispettivamente la quantità e il prezzo di mercato dei diversi assortimenti.

I dati relativi alla ripartizione in assortimenti (*Q*₁, *Q*₂, ecc.) possono essere ottenuti per rilievo diretto tramite cavallettamento totale del bosco o attraverso la realizzazione di un campionamento per aree di saggio. In quest'ultimo caso il numero di aree di saggio dovrà essere tanto più elevato quanto più disomogeneo è il soprassuolo oggetto di intervento.

Calcolo dei Ricavi.

Nell'ambito del presente Avviso, per determinare il valore mercantile degli assortimenti utili ritraibili i progettisti dovranno procedere nel modo seguente, tenendo presente che i valori di cui trattasi devono essere stabiliti con riferimento all'imposto raggiungibile da qualunque mezzo meccanico dotato di cassone (autocarro, trattore, ecc.).

Il valore da attribuire agli assortimenti ritraibili al fine di stabilire le somme da detrarre dall'importo dei lavori dovrà essere determinato:

1. in via prioritaria, utilizzando la media dei prezzi medi all'imposto rilevati periodicamente presso la Camera di Commercio competente per territorio;
2. qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato al punto 1 sarà il tecnico progettista ad effettuare apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe (a partire dai territori dei Comuni immediatamente confinanti con quello ove viene proposto l'intervento) mediando i prezzi all'imposto, opportunamente documentati, verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto;
3. qualora non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai punti 1 e 2 si dovranno utilizzare i prezzi rilevati dalle C.C.I.A.A..

Legname di conifere per produzione di cippato. Il prezzo all'imposto del legname di conifere da destinarsi a biomassa per scopi energetici dovrà essere determinato mediante apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe o, ove ciò non sia possibile, sull'intero territorio regionale, mediando i prezzi all'imposto, debitamente documentati, verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto. In mancanza potranno essere utilizzati i prezzi rilevati nelle regioni limitrofe e riportati in documenti ufficiali o nelle pubblicazioni di settore. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare i metodi sopra descritti si dovrà attribuire a tale legname un valore minimo pari ad € 20,00/t.

Calcolo dei Costi.

I costi necessari all'esecuzione dell'intervento saranno determinati utilizzando a tal fine il computo metrico redatto secondo le specifiche di cui al presente Avviso per le singole tipologie di intervento.

In alternativa il tecnico progettista potrà utilizzare i costi per l'esecuzione di interventi analoghi per tipologia di soprassuolo e di intervento selvicolturale già verificatisi nell'ambito del territorio nel quale è previsto l'intervento. In tal caso dovranno essere utilizzati i prezzi di affidamento, opportunamente documentati, determinati in esito a procedure di evidenza pubblica nella zona di intervento e aree limitrofe (a partire dal Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'intervento, estendendo ove necessario l'indagine ai Comuni direttamente confinanti con quello ove viene proposto l'intervento) mediando i prezzi verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto.

ALLEGATO 3: INTERVENTI SELVICOLTURALI - STIMA DEL VALORE DEGLI ASSORTIMENTI RITRAIBILI

Gli importi da detrarre al fine di determinare l'entità del contributo concedibile sono determinati in funzione della destinazione degli assortimenti utili ritraibili dagli interventi.

CASO A: Legna da ardere destinata al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto.

In questo caso, essendo di norma l'importo a carico dei cittadini aventi diritto determinato volta per volta in relazione ai costi effettivi che l'Ente esponenziale (Comune o ASBUC) sostiene per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale, che variano sensibilmente in risposta a una complessa serie di fattori di carattere ambientale e socio-economico nonché in esito a regolari procedure di evidenza pubblica volte all'affidamento dei lavori, non sarebbe corretto utilizzare per il calcolo degli introiti i valori degli assortimenti derivanti da rilevazioni inerenti la vendita del legname sul libero mercato.

Per il calcolo del valore unitario del materiale legnoso destinato al soddisfacimento dell'uso civico si dovrà pertanto prendere a riferimento il costo pagato dai cittadini aventi diritto al netto delle spese di trasporto a domicilio e delle eventuali ulteriori lavorazioni (p.es. depezzamento).

Il valore unitario dei materiali ritratti dall'intervento, resi ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico, è calcolato quale media delle ultime tre forniture di legnatico effettuate nel comune interessato, con esclusione di quelle derivanti da interventi selvicolturali che hanno goduto di contributi pubblici. Nel caso in cui i dati richiesti non siano disponibili per il comune interessato, si farà riferimento ai valori realizzatisi nei comuni direttamente confinanti con il territorio di quest'ultimo.

CASO B: Assortimenti ritraibili dall'intervento destinati totalmente alla vendita sul libero mercato.

Nel caso in cui gli assortimenti ritratti dall'intervento siano destinati interamente alla vendita sul libero mercato gli introiti previsti dovranno essere calcolati prendendo a riferimento la media dei prezzi unitari per assortimento verificatisi nelle tre ultime vendite "uso commercio" realizzate nel comune interessato a seguito di gara di evidenza pubblica, utilizzando gli stessi in funzione degli assortimenti ritraibili dall'intervento oggetto di richiesta di sostegno. Qualora i dati necessari non fossero disponibili per il comune nel cui territorio ricade l'intervento si procede come per il caso A. In caso di ulteriore mancanza si farà riferimento ai dati rilevati nei listini delle C.C.I.A.A.

CASO C: Assortimenti ritraibili destinati in parte al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto e in parte alla vendita sul libero mercato.

Gli introiti derivanti dalla fornitura di legna da ardere agli aventi diritto saranno calcolati con le modalità descritte per il caso A; gli introiti derivanti dalla quota di legname eccedente il soddisfacimento dell'uso civico, destinata alla vendita sul libero mercato, saranno calcolati con le modalità descritte per il caso B.

CASO D: Assortimenti ritraibili destinati all'autoconsumo. Il calcolo delle detrazioni effettuate per destinazione dei materiali ritratti all'autoconsumo è effettuato con il procedimento illustrato per il caso B.

I calcoli effettuati in sede di presentazione della domanda hanno sempre carattere di stima; in sede di liquidazione del contributo si adatteranno i prezzi effettivamente verificatisi, fatto salvo quando previsto per il caso della destinazione del legname ad autoconsumo. Pertanto gli introiti da detrarre all'importo dei lavori saranno quelli effettivamente realizzati, da accertarsi mediante produzione, a cura del beneficiario, della documentazione necessaria. In tal sede:

- a) qualora gli introiti effettivamente realizzati siano inferiori a quelli preventivati il contributo sarà liquidato sulla base dell'importo ritenuto ammissibile a liquidazione in istruttoria, con la conseguenza che nulla potrà essere preteso dal beneficiario in relazione a tale evenienza;
- b) qualora invece gli introiti effettivamente realizzati siano superiori a quelli preventivati, il contributo spettante sarà rideterminato detraendo dal costo dell'intervento gli introiti effettivamente realizzati.

ALLEGATO 4: DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI D'INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle superfici, anche in funzione dell'attribuzione dei punteggi spettanti in esito all'applicazione dei criteri di selezione, sono adottati i parametri di seguito specificati con riferimento alle diverse tipologie di intervento.

1. Interventi volti alla prevenzione del rischio di incendi. La superficie considerata è quella effettivamente interessata dalle lavorazioni. Nel caso di interventi che prevedono diverse tipologie, la superficie interessata corrisponde a quella ascrivibile alla lavorazione avente maggiore estensione.

2. Interventi volti alla prevenzione del rischio idrogeologico. Nel caso in cui la domanda preveda esclusivamente interventi di prevenzione del rischio idrogeologico si considera la superficie effettivamente interessata dalle lavorazioni. Nel caso la domanda di sostegno preveda anche interventi di cui al n. 1, la superficie interessata è quella che, fra le due, risulta maggiore.

3. Interventi volti alla prevenzione del rischio fitosanitario. Nel caso in cui la domanda preveda esclusivamente interventi di prevenzione del rischio fitosanitario si considera la superficie effettivamente interessata dalle lavorazioni. Nel caso la domanda di sostegno preveda anche interventi di cui ai n. 1 e 2, la superficie interessata è quella che, fra le tre, risulta maggiore.

ALLEGATO 5: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____, via _____
 in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
 con sede legale in _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli art 75 e 76 del predetto DPR:

DICHIARA

(Tutti i richiedenti - Rispetto del divieto di cumulo di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, art. 8)

- Di non aver percepito e di non richiedere in futuro per gli investimenti e/o voci di spesa finanziabili con il presente Avviso, altre agevolazioni o finanziamenti pubblici.
- Di aver richiesto e/o percepito per gli investimenti e/o voci di spesa finanziabili con il presente Avviso, le seguenti agevolazioni/finanziamenti pubblici:

Fonte del finanziamento	Investimento/voce di spesa	Importo percepito

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Reg (UE) 702/2014, art. 1, par. 5, lett. a) - Impegno Deggendorf)

- Di non aver ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di aiuti di stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.
- Di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un'ingiunzione di recupero ricevuta dall'autorità nazionale competente.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Recuperabilità I.V.A.)

- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **non sono** recuperabili.
- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **sono** recuperabili.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati)

- che gli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno non necessitano di autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati.
- di essere in possesso, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, delle autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Autorità competenti di cui al seguente elenco:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi del provvedimento

di aver provveduto a richiedere alle Autorità competenti, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, le autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati di cui al seguente elenco e di impegnarsi a produrre gli stessi entro i termini prescritti in sede di concessione del finanziamento:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi della richiesta

DICHIARA

(Tutti i richiedenti - Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente)

che le superfici oggetto di intervento ricadono nell'ambito del vigente Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente denominato _____, approvato da _____ con atto n. _____ del ___/___/___, avente durata di anni _____, con decorrenza dall'anno _____ e fine nell'anno _____, recante le informazioni relative all'intervento per il quale è richiesto il sostegno nel capitolo n. _____, paragrafo n. _____, pagine da _____ a _____

che le superfici oggetto di intervento ricadono nell'ambito del vigente Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente denominato _____, adottato da _____ con atto n. _____ del ___/___/___, inviato per l'approvazione a _____, con nota prot. _____ del ___/___/___, avente durata di anni _____, con decorrenza dall'anno _____ e fine nell'anno _____, recante le informazioni relative all'intervento per il quale è richiesto il sostegno nel capitolo n. _____, paragrafo n. _____, pagine da _____ a _____

che le superfici oggetto di intervento ricadono nell'ambito del vigente Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente denominato _____, approvato da _____ con atto n. _____ del ___/___/___, avente durata di anni _____, con decorrenza dall'anno _____ e fine nell'anno _____, recante le informazioni relative all'intervento per il quale è richiesto il sostegno nel capitolo n. _____, paragrafo n. _____, pagine da _____ a _____

che le superfici oggetto di intervento ricadono nell'ambito del vigente Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente denominato _____, adottato da _____ con atto n. _____ del ___/___/___, inviato per l'approvazione a _____, con nota prot. _____ del ___/___/___, avente durata di anni _____, con decorrenza dall'anno _____ e fine nell'anno _____, recante le informazioni relative all'intervento per il quale è richiesto il sostegno nel capitolo n. _____, paragrafo n. _____, pagine da _____ a _____

che le superfici oggetto di intervento NON ricadono nell'ambito di un Piano di Gestione Forestale o strumento ad esso equivalente come individuato nell'Avviso pubblico.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – “Impresa in difficoltà” - art. 2 punto (14) Reg. (UE) 702/2014)

di non essere “impresa in difficoltà” come da definizione di cui all’art. 2 punto (14) del Reg. (UE) 702/2014.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti)

che sulle superfici oggetto della domanda di sostegno non sono stati realizzati nei cinque anni antecedenti alla presentazione della medesima interventi ascrivibili alla stessa tipologia di intervento per la quale è richiesto il contributo.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti)

che le spese eccedenti il contributo concedibile necessarie per portare a compimento l’investimento saranno sostenute a proprio carico, senza aver nulla a che pretendere dall’Amministrazione per le stesse.

DICHIARA

(Solo soggetti tenuti all’applicazione del DLgs 50/2016)

che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / _____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

L’Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

ALLEGATO 6: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____, via _____
 in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
 con sede legale in _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex -dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i¹;
- di aver conferito incarichi professionali e/o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex - dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
- di aver conferito incarichi professionali e/o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex – dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

DICHIARA altresì, ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione procedente che nel periodo dal _____ al _____:

- non ha conferito** incarichi professionali
- non ha concluso** alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo.

OVVERO

- ha conferito** incarichi professionali ai professionisti di seguito elencati:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale

- ha concluso** contratti di lavoro subordinato o autonomo con i soggetti di seguito elencati:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / _____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____ooOoo_____

¹In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell'ex dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 s.m.i., comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l'obbligo per l'ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
 L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.
 L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

ALLEGATO 7: FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME DOCUMENTI

DICHIARAZIONE DI COPIA CONFORME
(art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____, via _____
CF _____ P.IVA _____
in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della Ditta _____
con sede legale in _____, via _____
CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

che la copia dell'atto o documento sotto indicato, già allegato alla Domanda di Sostegno n. _____, inoltrata ai sensi dell'Avviso pubblico inerente la SM 8.3.1 del PSR Abruzzo 2014/2020 **è conforme all'originale:**

Descrizione documento: _____

Composto da n. _____ (_____) pagine

----- ooOoo -----

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / _____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____ ooOoo _____

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

ALLEGATO 8: QUADRO SINOTTICO CRITERI DI SELEZIONE APPLICABILI

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____
 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della Ditta _____
 con sede legale in _____, via _____
 CF _____ P.IVA _____

DICHIARA

che alla Domanda di Sostegno n. _____, inoltrata ai sensi dell’Avviso pubblico inerente la SM 8.3.1 del PSR Abruzzo 2014/2020 **sono attribuibili, in funzione dei criteri di selezione riportati nell’Avviso pubblico, i punteggi di cui al quadro sinottico di seguito riportato sulla base dei documenti, allegati alla domanda, nel medesimo elencati.**

criterio di selezione	Punteggio massimo	Punteggio auto-attribuito	Documenti giustificativi
Livello di rischio di calamità naturale dell’area di intervento	40 punti <i>(cumulabili)</i>	Rischio incendio: punti ____	
		Rischio idrog.: punti ____	
		Rischio avversità biotiche: punti ____	
Criterio localizzativo	10 punti	punti ____	
Estensione delle superfici	5 punti	punti ____	
Progetti presentati in forma aggregata	5 punti	punti ____	
Priorità tecniche connesse alla qualità progettuale	10 punti	punti ____	
Grado di urgenza	10 punti	punti ____	
Aree colpite dal sisma 2016/2017	20 punti	punti ____	

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEGATO 9: DICHIARAZIONE DOCUMENTO NON PRODOTTO

(da compilare ed inserire sul Sistema SIAN in luogo del documento eventualmente non allegato)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____, via _____

CF _____ P.IVA _____

in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della Ditta _____

con sede legale in _____, via _____

CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che alla Domanda di Sostegno n. _____, inoltrata ai sensi dell'Avviso pubblico inerente la SM 8.3.1 del PSR Abruzzo 2014/2020 non ha allegato il seguente documento:

.....
.....
.....
.....
.....

per la seguente motivazione:

.....
.....
.....
.....

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / _____

Luogo e data

FIRMA

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.